

Bollettino della Regione *Basilicata*

Rivista mensile sulle novità normative e l'economia del territorio

L'economia della
Basilicata tra stagnazione
e nuove opportunità

Il DDL Merito
e la nuova valutazione
della performance

Turismo accessibile:
quando l'inclusione diventa
valore per il territorio

in

f

Rapporto della Banca d'Italia



SOMMARIO

LA REGIONE SI RACCONTA...

RAPPORTI

L'economia della Basilicata tra stagnazione e nuove opportunità: il Rapporto della Banca d'Italia racconta una regione chiamata a ripensare il proprio modello di sviluppo

di *Ferdinando Di Carlo*

pag. 4

FOCUS ENTI LOCALI

PERSONALE

Il DDL Merito e la nuova valutazione della performance: verso un sistema orientato allo sviluppo organizzativo

di *Ferdinando Di Carlo*

pag. 12

TERRITORIO

Espropri e consorzi industriali: la Cassazione ridisegna i confini tra piano consortile e PRG comunale

di *Laura Biarella*

pag. 15

EMERGENZE

Protezione civile, l'ordinanza sul maltempo riapre il nodo delle carenze strutturali

di *Carmelo Tulumello*

pag. 19

URBANISTICA

Lottizzazione abusiva, la sanatoria edilizia non cancella l'illecito urbanistico

di *Massimo Frontera*

pag. 24

NOTIZIE DAL TERRITORIO

TURISMO

La montagna si rinnova: Sellata-Pierfaone verso un turismo di quattro stagioni

a cura della *Redazione*

pag. 28

ISTRUZIONE

Investire nel merito per costruire il futuro

a cura della *Redazione*

pag. 30



Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.



Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 Ore Professionale
Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2026 Il Sole 24 Ore S.p.a. Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.
I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiuso in redazione:
28 luglio 2026

Direzione scientifica
Ferdinando Di Carlo

*Professore Associato presso l'Università
degli Studi della Basilicata*

POLITICHE SOCIALI

Turismo accessibile: quando l’inclusione
diventa valore per il territorio
a cura della Redazione pag. 32

SVILUPPO LOCALE

Il Terzo Settore protagonista
dello sviluppo delle comunità
a cura della Redazione pag. 34

AREE NATURALI

La biodiversità come patrimonio per il futuro
a cura della Redazione pag. 36

CULTURA

La Biblioteca Stigliani,
un nuovo polo della conoscenza
a cura della Redazione pag. 38

OPERE PUBBLICHE

L’acqua come infrastruttura strategica
per il futuro
a cura della Redazione pag. 40

**RASSEGNA NORMATIVA
E DI GIURISPRUDENZA**

Rassegna di Giurisprudenza
delle Corti territoriali pag. 43
Rassegna Normativa Regionale pag. 48



La Regione si racconta...

L'economia della Basilicata tra stagnazione e nuove opportunità: il Rapporto della Banca d'Italia racconta una regione chiamata a ripensare il proprio modello di sviluppo

di **Ferdinando Di Carlo**

Professore Ordinario di Economia aziendale – Università della Basilicata



Introduzione

La presentazione del **Rapporto annuale della Banca d'Italia** sull'economia della Basilicata, svoltasi in due distinti appuntamenti – il 18 giugno presso il Polo Bibliotecario di Potenza e il successivo 7 luglio nella sede della Camera di Commercio della Basilicata a Matera – ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, amministratori, imprese, professionisti e mondo accademico sulle prospettive di sviluppo della regione.

Da molti anni il Rapporto costituisce uno dei principali strumenti di analisi dell'economia regionale e senza dubbio l'edizione 2026 restituisce un'immagine complessa della Basilicata. Da una parte permane una crescita debole, fortemente condizionata dalla crisi del comparto automobilistico e dal rallentamento delle attività estrattive; dall'altra emergono segnali incoraggianti provenienti dagli investimenti pubblici, dal turismo, dalle costruzioni e dalla

capacità di tenuta di una parte significativa del sistema imprenditoriale. Più che descrivere una semplice fase di stagnazione, il Rapporto sembra raccontare una regione che sta progressivamente modificando il proprio modello di sviluppo e che dovrà essere capace, nei prossimi anni, di trasformare questa fase di transizione in un'opportunità di crescita più equilibrata e duratura.

Il quadro di insieme

Il dato che più colpisce nella lettura del Rapporto riguarda l'andamento dell'attività economica nel suo complesso. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER), elaborato dalla Banca d'Italia, nel 2025 il prodotto della Basilicata si è ridotto dello 0,2% a prezzi costanti, mentre nello stesso periodo il Mezzogiorno e l'intero Paese hanno continuato a registrare una moderata crescita, rispettivamente pari allo 0,7% e allo 0,5%. Si tratta di uno scarto quantitativamente limitato, ma economicamente significativo, perché conferma una tendenza che ormai caratterizza da alcuni anni l'economia lucana: la difficoltà a mantenere un ritmo di sviluppo analogo a quello delle altre regioni italiane.

La spiegazione di questo andamento non può essere ricondotta esclusivamente alle dinamiche del 2025. Al contrario, il Rapporto invita a leggere l'evoluzione dell'economia regionale in una prospettiva più ampia. Nel periodo successivo alla pandemia, infatti, la Basilicata ha registrato una crescita del valore aggiunto inferiore sia a quella del Mezzogiorno sia alla media nazionale. Tra il 2019 e il 2023 il valore aggiunto regionale è aumentato del 2,5%, contro il 7,8% del Mezzogiorno e il 5,9% dell'Italia. Si tratta di una differenza che non può essere interpretata come una semplice oscillazione ciclica, ma richiama l'attenzione su alcuni fattori strutturali che continuano a limitare il potenziale di crescita della regione. Tra questi assume particolare rilievo la diversa evoluzione delle due province lucane. Matera ha mostrato una dinamica decisamente più favorevole, con un incremento del valore aggiunto pari al 5,1%, sostenuto soprattutto dalla crescita dei servizi e del turismo. Potenza, invece, si è fermata all'1,4%, risentendo maggiormente delle difficoltà del comparto industriale e, in particolare, della filiera automobilistica. Il confronto mette in evidenza come all'interno della stessa regione convivano oggi modelli di sviluppo differenti: uno maggiormente orientato ai servizi e alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche, l'altro ancora fortemente legato alla manifattura e ai grandi insediamenti industriali.

Inoltre, il Rapporto richiama l'attenzione su un elemento destinato a condizionare sempre più l'economia lucana: la dinamica demografica. Il progressivo calo della popolazione residente e il suo invecchiamento non costituiscono soltanto un fenomeno sociale, ma incidono direttamente sulle prospettive di crescita della regione. La riduzione della popolazione in età lavorativa limita infatti l'offerta di lavoro, riduce la domanda interna e rende più difficile attrarre nuovi investimenti. È un tema che attraversa trasversalmente tutti i capitoli del Rapporto e che rappresenta probabilmente una delle principali sfide di medio-lungo periodo per la Basilicata. Nonostante queste criticità, il quadro complessivo non è privo di elementi positivi. L'economia regionale continua infatti a mostrare una significativa capacità di adattamento. La tenuta del sistema imprenditoriale, la crescita di alcuni comparti produttivi e il contributo degli investimenti pubblici stanno progressivamente modificando la composizione della crescita regionale. È proprio questa coesistenza di fattori di debolezza e di elementi di resilienza a rappresentare il principale messaggio del Rapporto: la Basilicata continua a confrontarsi con problemi strutturali irrisolti, ma dispone anche di risorse e competenze che potrebbero consentirle di costruire un percorso di sviluppo più equilibrato rispetto al passato.

Le imprese

Il capitolo dedicato alle imprese costituisce probabilmente il cuore dell'intero Rapporto, poiché è proprio all'interno del sistema produttivo che trovano origine molte delle dinamiche che hanno caratterizzato l'economia regionale nel corso del 2025. La lettura delle diverse evidenze suggerisce una riflessione di carattere generale: il principale limite dell'economia lucana non risiede tanto nella debolezza delle singole imprese quanto nella forte concentrazione della propria struttura produttiva attorno a pochi comparti strategici. Quando uno di questi attraversa

una fase di difficoltà, gli effetti tendono inevitabilmente a propagarsi sull'intero sistema economico.

L'esempio più evidente continua a essere rappresentato dall'**automotive**. La produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi si è ridotta nel 2025 del 47,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo livelli storicamente molto contenuti. La fase di transizione legata all'introduzione dei nuovi modelli ha inevitabilmente rallentato l'attività produttiva, determinando una significativa contrazione delle esportazioni e coinvolgendo l'intera rete delle imprese che operano nella componentistica, nella logistica e nei servizi collegati. Attraverso una ricostruzione dei rapporti produttivi tra imprese, la Banca d'Italia evidenzia come la Basilicata sia la regione italiana maggiormente esposta all'automotive. L'11,4% del valore aggiunto del settore privato non finanziario deriva infatti direttamente o indirettamente da questa filiera, mentre nel sistema locale del lavoro di Melfi tale incidenza supera addirittura il 53%. Questi dati consentono di comprendere come la crisi del comparto automobilistico non riguardi esclusivamente lo stabilimento principale, ma coinvolga un sistema produttivo molto più ampio, nel quale operano centinaia di imprese strettamente integrate tra loro.

Accanto all'automotive, anche il **comparto estrattivo** ha contribuito al rallentamento dell'economia regionale. Nel corso del 2025 la produzione di petrolio greggio si è ridotta dell'11,1% e quella di gas naturale del 6,4%, interessando sia la concessione della Val d'Agri sia quella di Gorgoglione. La contrazione delle quantità estratte si è accompagnata a un andamento meno favorevole delle quotazioni internazionali degli idrocarburi, determinando una diminuzione di circa un quinto del valore complessivo della produzione. Non si tratta di un dato che interessa esclusivamente il settore energetico. L'attività estrattiva continua infatti a rappresentare una componente rilevante dell'economia lucana e incide direttamente anche sulle risorse finanziarie destinate agli enti territoriali attraverso il sistema delle royalties. La riduzione del valore della produzione comporta quindi effetti che si estendono ben oltre le imprese operanti nel comparto, influenzando la capacità di investimento delle amministrazioni locali e, più in generale, il contributo che il settore energetico continua a fornire allo sviluppo della regione.

La contemporanea difficoltà dell'automotive e delle attività estrattive mette in evidenza un elemento di carattere più generale. Entrambi i comparti, pur appartenendo a filiere profondamente diverse, hanno costituito per molti anni due dei principali pilastri dell'economia lucana. Oggi essi sono chiamati ad affrontare trasformazioni strutturali di natura differente: l'automotive è impegnato nella transizione verso la mobilità elettrica e nella riorganizzazione delle catene globali del valore, mentre il settore energetico risente sia dell'evoluzione dei mercati internazionali sia del progressivo percorso di decarbonizzazione delle economie europee. In questo scenario, il tema della diversificazione produttiva assume un significato ancora più strategico, poiché non riguarda soltanto la necessità di sviluppare nuovi comparti, ma anche quella di accompagnare la trasformazione di quelli che hanno storicamente sostenuto la crescita regionale.

Il Rapporto mostra come l'economia lucana non possa essere letta esclusivamente attraverso le difficoltà del comparto industriale. Accanto ai settori maggiormente esposti alle trasformazioni dei mercati internazionali, emergono infatti comparti che continuano a manifestare una significativa capacità di adattamento, sostenuti sia dagli investimenti pubblici sia dalla solidità finanziaria di molte imprese.

Tra gli aspetti maggiormente positivi messi in evidenza dal Rapporto vi è proprio la capacità delle imprese di continuare a investire anche in una fase caratterizzata da forte incertezza. Le indagini condotte dalla Banca d'Italia mostrano infatti come, nel corso del 2025, gli investimenti industriali siano aumentati, favoriti anche dalla graduale riduzione del costo del credito conseguente all'allentamento della politica monetaria. È un elemento che merita particolare attenzione perché testimonia la volontà di una parte significativa del sistema produttivo regionale di continuare a investire nella modernizzazione degli impianti e nell'innovazione dei processi produttivi, nonostante il rallentamento dell'economia.

Il quadro prospettico appare tuttavia più prudente. Le aspettative formulate dalle imprese

per il biennio 2026-2027 evidenziano infatti una crescente attenzione verso i rischi derivanti dall'evoluzione dello scenario internazionale. Circa il 60% delle imprese intervistate ritiene infatti che tali elementi possano incidere sulle proprie strategie di sviluppo, confermando quanto anche le economie regionali siano oggi profondamente integrate nelle dinamiche globali. Un ulteriore elemento di interesse riguarda il crescente orientamento delle imprese verso modelli produttivi più sostenibili. Il Rapporto evidenzia come una quota significativa delle aziende industriali lucane abbia ormai introdotto pratiche riconducibili ai principi dell'economia circolare, attraverso il riutilizzo delle materie prime, il recupero delle risorse idriche, la riduzione degli scarti di produzione e un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di un'evoluzione che non risponde soltanto a esigenze di carattere ambientale, ma riflette una precisa strategia competitiva. In un contesto nel quale i costi dell'energia, delle materie prime e degli approvvigionamenti continuano a rappresentare un fattore di incertezza, investire in processi produttivi più efficienti significa infatti migliorare la resilienza delle imprese e rafforzarne la capacità di competere sui mercati. L'attenzione crescente verso i criteri di sostenibilità rappresenta quindi uno dei segnali più interessanti del cambiamento in atto nel sistema produttivo regionale e testimonia come, anche in una fase economica complessa, molte imprese stiano cogliendo la transizione ecologica non come un vincolo, ma come un'opportunità di innovazione e di sviluppo.

Uno dei comparti che meglio rappresenta la capacità di adattamento del sistema produttivo lucano è quello delle costruzioni. Dopo alcuni anni caratterizzati dall'espansione dell'edilizia privata, sostenuta dai diversi incentivi fiscali, il settore sta progressivamente cambiando fisionomia, trovando nei lavori pubblici il principale motore della crescita. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha infatti modificato in maniera significativa la composizione della domanda, determinando un forte incremento delle opere infrastrutturali e degli interventi realizzati dagli enti pubblici. Secondo le stime riportate nel Rapporto, nel 2025 il valore aggiunto delle costruzioni è aumentato del 2,2 %, una crescita sostanzialmente allineata a quella registrata nel Mezzogiorno e nella media nazionale. L'indagine condotta dalla Banca d'Italia evidenzia inoltre come siano soprattutto le imprese impegnate nelle opere pubbliche ad aver beneficiato dell'avanzamento dei progetti finanziati con le risorse del PNRR. Sembra non si tratti soltanto di un aumento temporaneo delle commesse, ma di una trasformazione che sta modificando l'organizzazione del comparto e la tipologia degli investimenti realizzati dalle imprese.

L'evoluzione del **settore delle costruzioni** trova conferma anche nell'andamento del mercato immobiliare. Le compravendite di abitazioni sono aumentate del 4,8% rispetto all'anno precedente, accompagnate da un incremento dei prezzi pari al 2,8%. Sebbene quest'ultimo risulti inferiore alla media nazionale, esso testimonia comunque un mercato ancora dinamico, sostenuto da una domanda che continua a mantenersi vivace. Ancora più significativo appare l'incremento delle compravendite di immobili non residenziali, cresciute dell'8,6%, segnale di una persistente propensione agli investimenti produttivi e commerciali. In una fase caratterizzata da elevata incertezza, la vitalità del mercato immobiliare costituisce dunque un indicatore della fiducia che famiglie e imprese continuano a riporre nelle prospettive economiche del territorio.

Diversa appare invece la situazione del **settore agricolo**, che continua a confrontarsi con una fase di sostanziale stabilità. Nel 2025 il valore aggiunto dell'agricoltura è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente, riflettendo una dinamica nella quale la crescita dei prezzi di alcuni prodotti si è accompagnata all'aumento dei costi di produzione. Il permanere di tensioni nei mercati internazionali delle materie prime e dell'energia continua infatti a incidere sui costi sostenuti dalle imprese agricole, rendendo ancora più importante il ruolo degli strumenti di programmazione regionale previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. In tale contesto, la competitività del comparto dipenderà sempre più dalla capacità di investire nell'innovazione, nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione delle produzioni di qualità, elementi che rappresentano da tempo uno dei principali punti di forza dell'agricoltura lucana.

Anche il commercio con l'estero riflette la duplice natura dell'economia regionale. Da una parte le esportazioni hanno risentito della persistente debolezza della produzione automobilistica, che continua a incidere in maniera determinante sulla dinamica complessiva dell'export. Dall'altra, il Rapporto evidenzia la crescita delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari, confermando il progressivo rafforzamento di comparti meno esposti alle difficoltà dell'industria manifatturiera. È un segnale che richiama ancora una volta la necessità di favorire una maggiore diversificazione della base produttiva regionale, valorizzando quei settori che negli ultimi anni hanno mostrato una crescente capacità di competere sui mercati internazionali.

Nel loro insieme, le evidenze raccolte dalla Banca d'Italia restituiscono quindi l'immagine di un sistema imprenditoriale più articolato di quanto possa suggerire il dato complessivo sulla crescita economica. Le difficoltà dell'automotive continuano a rappresentare il principale fattore di debolezza dell'economia lucana, ma accanto a esse emergono imprese che investono, costruzioni sostenute dalla domanda pubblica, un mercato immobiliare ancora dinamico e comparti produttivi che continuano a rafforzare la propria presenza sui mercati.

Il settore turistico

Tra tutti i comparti analizzati nel Rapporto, il turismo è probabilmente quello che meglio rappresenta la trasformazione economica vissuta dalla Basilicata nell'ultimo decennio. Da attività considerata per lungo tempo complementare rispetto all'industria e all'agricoltura, esso è progressivamente diventato una componente strutturale dell'economia regionale, capace non soltanto di generare reddito e occupazione, ma anche di modificare la stessa immagine della Basilicata nel panorama nazionale e internazionale.

L'edizione 2026 del Rapporto conferma questa tendenza. Nel corso del 2025 gli arrivi nelle strutture ricettive regionali sono aumentati del 12,4%, mentre le presenze hanno registrato una crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Ancora più significativo appare il contributo della domanda internazionale: le presenze dei turisti stranieri sono aumentate del 26,3%, a fronte di un incremento del 6,3% della componente italiana. Questi dati confermano come la crescita del turismo lucano non dipenda più esclusivamente dalla domanda nazionale, ma sia sempre più sostenuta dalla capacità della regione di attrarre visitatori provenienti dall'estero.

Uno degli aspetti più interessanti messi in evidenza dal Rapporto riguarda la progressiva stagionalizzazione dei flussi turistici. L'incremento delle presenze straniere ha infatti interessato soprattutto i mesi primaverili e autunnali, contribuendo a distribuire la domanda lungo un arco temporale più ampio rispetto al passato. Proprio questa capacità di trasformare un turismo prevalentemente stagionale in un'attività economica distribuita durante l'intero anno rappresenta una delle principali sfide che il sistema turistico lucano sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni.

Lavoro e famiglie

Se l'evoluzione del sistema produttivo rappresenta la premessa per comprendere l'andamento dell'economia regionale, il mercato del lavoro ne costituisce probabilmente il principale indicatore sociale. È infatti attraverso l'occupazione, la qualità del lavoro e la dinamica delle retribuzioni che gli effetti della crescita – o della sua assenza – si riflettono concretamente sulle condizioni di vita delle famiglie.

Il Rapporto evidenzia come nel 2025 l'occupazione abbia continuato a crescere, seppure con un'intensità analoga a quella dell'anno precedente. Il dato assume particolare rilievo perché si inserisce in un contesto economico caratterizzato dalla sostanziale stagnazione del prodotto regionale. La capacità del mercato del lavoro di mantenere una dinamica positiva testimonia quindi una discreta resilienza del sistema economico, favorita dall'espansione di alcuni comparti, in particolare dei servizi e del turismo, e dal contributo degli investimenti pubblici. Dietro questo andamento complessivamente favorevole emergono tuttavia alcuni elementi di criticità. La crescita delle ore lavorate si è infatti indebolita e il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è aumentato, soprattutto nel comparto automobilistico, confermando come le difficoltà dell'industria continuino a riflettersi direttamente sul mercato del lavoro.

Parallelamente, la partecipazione femminile ha mostrato un ulteriore miglioramento, contribuendo ad ampliare la base occupazionale della regione, mentre la persistente riduzione della popolazione residente continua a limitare l'offerta complessiva di lavoro. Il tema demografico ritorna quindi anche in questo capitolo come uno dei principali fattori destinati a condizionare le prospettive di sviluppo della Basilicata.

Un segnale incoraggiante proviene dalla dinamica delle retribuzioni reali, che hanno proseguito il percorso di recupero iniziato negli ultimi anni grazie alla progressiva riduzione dell'inflazione. Rimane tuttavia un divario significativo rispetto ai livelli precedenti alla crisi economico-finanziaria del 2008, a conferma di come il miglioramento registrato negli ultimi anni non sia ancora sufficiente a colmare una perdita di potere d'acquisto accumulata nel tempo.

In tal senso, l'evoluzione del reddito delle famiglie lucane riflette in larga misura gli andamenti osservati nel mercato del lavoro. L'incremento dell'occupazione e delle retribuzioni ha infatti sostenuto il reddito disponibile, che è aumentato anche in termini reali. Tale miglioramento si è però tradotto solo parzialmente in una crescita dei consumi, evidenziando un comportamento ancora improntato alla prudenza.

Le famiglie lucane sembrano infatti continuare a privilegiare il risparmio rispetto all'espansione della spesa, probabilmente anche in considerazione dell'incertezza che caratterizza il contesto economico e delle prospettive ancora poco definite di alcuni comparti produttivi. Il Rapporto sottolinea inoltre come la Basilicata continui a presentare un divario rispetto alla media nazionale sia in termini di reddito pro capite sia di livelli di consumo, elementi che contribuiscono a spiegare il permanere di differenze significative nelle condizioni di benessere economico della popolazione.

Particolare interesse assume anche l'attenzione dedicata dalla Banca d'Italia agli indicatori di benessere equo e sostenibile. La qualità dello sviluppo di un territorio, infatti, non può essere misurata esclusivamente attraverso la crescita del PIL, ma richiede una valutazione più ampia che tenga conto delle condizioni economiche, sociali e demografiche della popolazione. Sotto questo profilo il Rapporto richiama indirettamente la necessità di accompagnare la crescita economica con politiche capaci di contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare le opportunità offerte ai giovani.

L'intermediazione finanziaria

Di sicuro interesse per comprendere meglio dove sta andando l'economia della Basilicata è l'evoluzione del sistema creditizio. Dopo una fase caratterizzata da una significativa contrazione dei finanziamenti, il credito bancario è tornato a crescere, sostenuto sia dall'espansione dei prestiti alle famiglie sia dalla ripresa di quelli destinati alle imprese. La riduzione dei tassi di interesse ha contribuito a rafforzare la domanda di credito, favorendo sia gli investimenti produttivi sia il mercato immobiliare.

Per le imprese ciò ha significato poter programmare nuovi investimenti in condizioni finanziarie più favorevoli rispetto agli anni precedenti. Per le famiglie, invece, la diminuzione del costo del denaro ha sostenuto soprattutto il mercato dei mutui e del credito al consumo, contribuendo a mantenere vivace la domanda di abitazioni.

Il Rapporto evidenzia tuttavia come la qualità del credito alle imprese abbia mostrato alcuni segnali di deterioramento, concentrati prevalentemente nel comparto manifatturiero. Si tratta di un fenomeno coerente con le difficoltà attraversate dall'industria automobilistica e che conferma come la fragilità di alcuni settori continui a riflettersi anche sul sistema finanziario.

Nel complesso, tuttavia, il quadro rimane positivo. La raccolta bancaria è aumentata sia nella componente dei depositi sia in quella del risparmio finanziario amministrato, evidenziando come le famiglie lucane continuino a mantenere una significativa capacità di accumulazione patrimoniale. In un contesto economico caratterizzato da elevata incertezza, questo rappresenta un elemento di stabilità che contribuisce a rafforzare la solidità complessiva del sistema creditizio regionale.

La finanza pubblica decentrata

L'ultimo capitolo del Rapporto pone l'attenzione sul ruolo della finanza pubblica territoriale, tema che negli ultimi anni ha assunto un'importanza crescente grazie all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso del 2025 la spesa degli enti territoriali è aumentata rispetto all'anno precedente, soprattutto nella componente in conto capitale, riflettendo l'avanzamento degli investimenti collegati ai progetti finanziati dal PNRR. Accanto agli investimenti sono cresciute anche alcune componenti della spesa corrente, in particolare quelle destinate al personale e ai servizi sanitari, confermando il ruolo sempre più rilevante che le amministrazioni pubbliche stanno svolgendo nel sostenere l'economia regionale.

In tale prospettiva, la vera sfida non riguarda soltanto la capacità di spendere le risorse disponibili, ma soprattutto quella di trasformarle in investimenti capaci di produrre effetti permanenti sulla competitività del territorio, sulle infrastrutture e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese.

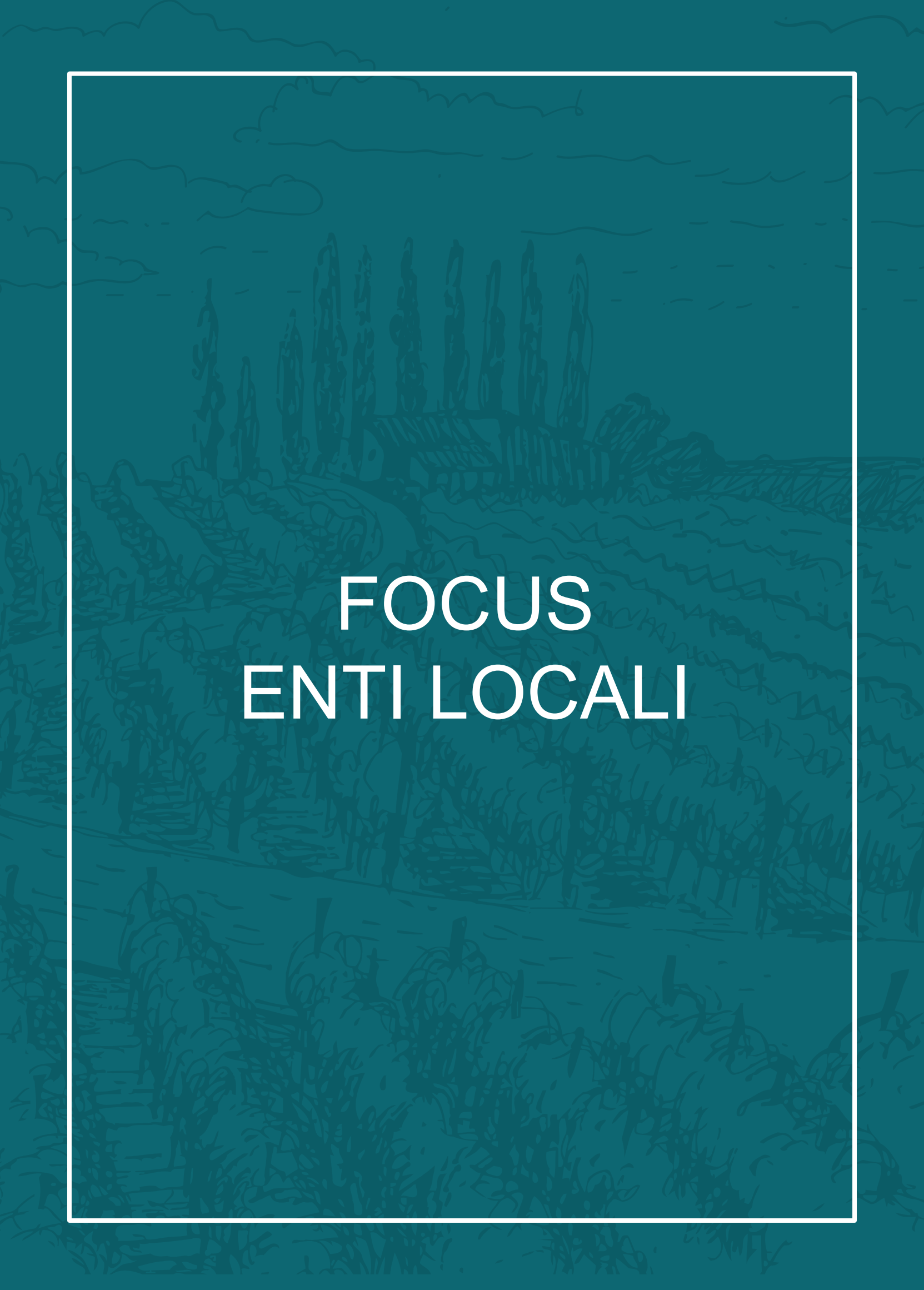
Conclusioni

Nel suo insieme il Rapporto annuale della Banca d'Italia restituisce una fotografia dell'economia lucana molto più articolata di quanto possa suggerire il semplice dato sulla crescita del PIL.

La Basilicata continua certamente a confrontarsi con problemi strutturali che ne limitano il potenziale di sviluppo: la forte dipendenza dall'automotive, la contrazione delle attività estrattive, il progressivo declino demografico e una crescita economica inferiore rispetto al resto del Paese rappresentano criticità che richiederanno interventi di lungo periodo e politiche sempre più mirate.

Al tempo stesso, tuttavia, il documento mette in evidenza numerosi segnali che meritano attenzione. La capacità di tenuta del sistema imprenditoriale, la ripresa degli investimenti, il contributo delle costruzioni sostenute dal PNRR, il consolidamento del turismo quale settore strategico, la crescita dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni del mercato creditizio delineano un quadro molto meno uniforme di quanto potrebbe apparire da una lettura superficiale dei principali indicatori macroeconomici.

Il messaggio che emerge dalla lettura complessiva del Rapporto è che la Basilicata dispone oggi delle condizioni per avviare una nuova fase del proprio sviluppo, ma tale prospettiva dipenderà dalla capacità di accompagnare la trasformazione già in atto del sistema produttivo. Ridurre la dipendenza da pochi comparti industriali, rafforzare la capacità innovativa delle imprese, valorizzare il capitale umano, investire nelle infrastrutture materiali e immateriali e consolidare la crescita del turismo rappresentano obiettivi tra loro strettamente collegati. Le due giornate di presentazione organizzate a Potenza e Matera hanno quindi assunto un valore che va ben oltre la diffusione dei risultati di un'indagine statistica. Esse hanno offerto l'occasione per una riflessione condivisa sul futuro della regione, ricordando come la qualità delle politiche pubbliche, la capacità progettuale delle istituzioni, il dinamismo delle imprese e il contributo del mondo della ricerca costituiscano elementi complementari di una stessa strategia di sviluppo. È probabilmente questa la principale indicazione che il Rapporto della Banca d'Italia consegna alla Basilicata: non una regione priva di opportunità, ma un territorio chiamato a trasformare le proprie risorse, le proprie competenze e la propria capacità di adattamento in un modello di crescita più equilibrato, competitivo e sostenibile.



FOCUS ENTI LOCALI

PERSONALE

Il DDL Merito e la nuova valutazione della performance: verso un sistema orientato allo sviluppo organizzativo

di **Ferdinando Di Carlo**

Professore Ordinario di Economia aziendale – Università della Basilicata



Negli ultimi anni il tema della performance è progressivamente divenuto uno degli elementi centrali del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana. A partire dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha introdotto il ciclo della performance come strumento per collegare programmazione, misurazione dei risultati e sistemi premianti, il legislatore ha progressivamente affinato gli strumenti di valutazione, cercando di superare una visione della pubblica amministrazione fondata esclusivamente sul rispetto delle procedure per orientarla sempre più verso il conseguimento di risultati misurabili e la creazione di valore per cittadini e imprese. Tale percorso è stato ulteriormente rafforzato dal decreto legislativo n. 74 del 2017 e, più recentemente, dall'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che ha consentito di integrare in un unico documento la programmazione strategica, la gestione delle risorse umane, la prevenzione della corruzione e la programmazione della performance, superando la tradizionale frammentazione degli strumenti di pianificazione.

In questo contesto si inserisce la Legge 2 luglio 2026, n. 119, il cosiddetto DDL Merito, che rappresenta un ulteriore tassello nel processo di evoluzione del sistema di valutazione delle amministrazioni pubbliche. La riforma non modifica soltanto alcuni aspetti procedurali del decreto legislativo n. 150 del 2009, ma propone una diversa concezione della valutazione della performance, destinata ad assumere un ruolo sempre meno legato alla mera attribuzione di

premi economici e sempre più orientato allo sviluppo delle competenze, al miglioramento della qualità manageriale e al rafforzamento della capacità delle amministrazioni di rispondere ai bisogni della collettività.

Uno degli elementi più significativi della riforma consiste proprio nel superamento di una concezione della valutazione come semplice momento conclusivo del ciclo della performance. Per molti anni, infatti, la valutazione è stata percepita prevalentemente come un'attività finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti e ai dirigenti, costituendo il presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori. Pur mantenendo questa funzione, il legislatore attribuisce oggi alla valutazione una finalità molto più ampia, riconoscendole il compito di accompagnare la crescita delle persone e delle organizzazioni. Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 evidenziano infatti come la valutazione debba contribuire all'individuazione dei fabbisogni formativi, allo sviluppo delle competenze professionali e manageriali, alla valorizzazione del merito e alla costruzione di percorsi di crescita coerenti con le esigenze organizzative. La formazione, pertanto, non rappresenta più un'attività separata rispetto alla valutazione, ma diventa parte integrante del sistema di gestione delle risorse umane, in una prospettiva nella quale il miglioramento della qualità dei servizi passa inevitabilmente attraverso il miglioramento delle competenze delle persone che li erogano.

Parallelamente, il DDL Merito attribuisce un'importanza sempre maggiore alla dimensione manageriale della dirigenza pubblica. La performance dei dirigenti non viene più considerata esclusivamente in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma anche rispetto alla loro capacità di guidare le strutture organizzative, sviluppare il capitale umano, promuovere la collaborazione tra uffici e sostenere i processi di innovazione. In altri termini, il dirigente viene valutato non soltanto per i risultati che consegue direttamente, ma anche per la qualità dell'organizzazione che è in grado di costruire. Si tratta di un cambiamento di particolare rilievo, poiché riconosce come le amministrazioni pubbliche operino oggi in contesti caratterizzati da crescente complessità organizzativa, digitalizzazione dei processi, necessità di attuare gli interventi del PNRR e crescente attenzione alla produzione di valore pubblico. In questo scenario, la leadership organizzativa diventa essa stessa un fattore determinante della performance.

Un ulteriore elemento di innovazione riguarda il progressivo superamento della tradizionale valutazione esclusivamente gerarchica. La legge prevede infatti che i sistemi di misurazione e valutazione della performance evolvano verso modelli maggiormente partecipativi, nei quali possano trovare spazio, accanto alla valutazione del dirigente, anche contributi provenienti da altri soggetti, compresi gli stakeholder esterni. La partecipazione degli utenti dei servizi pubblici, pur destinata ad essere disciplinata da successivi provvedimenti attuativi e ad assumere carattere sussidiario rispetto alla valutazione del responsabile gerarchico, rappresenta un cambiamento culturale significativo. La qualità dell'azione amministrativa, infatti, non può essere misurata esclusivamente attraverso indicatori interni di efficienza, ma deve necessariamente confrontarsi con la percezione dei destinatari dei servizi e con gli effetti concretamente prodotti nei confronti della collettività. Anche sotto questo profilo emerge una forte coerenza con l'impostazione già introdotta dal PIAO e dalle Linee Guida metodologiche del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno progressivamente spostato l'attenzione dal semplice controllo delle attività svolte alla valutazione del valore pubblico generato dalle amministrazioni.

La parte probabilmente più interessante della riforma, tuttavia, riguarda gli Organismi Indipendenti di Valutazione, ai quali il legislatore dedica una specifica delega per la revisione della disciplina contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Pur non intervenendo immediatamente sulla loro organizzazione e sulle loro competenze, la Legge n. 119 del 2026 riconosce implicitamente come il ruolo svolto dagli OIV negli ultimi quindici anni debba essere profondamente ripensato alla luce dell'evoluzione che ha interessato l'intero

sistema di programmazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche.

L'esperienza maturata dopo la riforma Brunetta ha infatti dimostrato come gli Organismi Indipendenti di Valutazione abbiano svolto una funzione essenziale nel garantire la correttezza del ciclo della performance, verificando il funzionamento dei sistemi di misurazione, validando la Relazione sulla performance e assicurando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. Si tratta di attività fondamentali per garantire trasparenza e imparzialità, ma che in molti casi hanno finito per attribuire agli OIV un ruolo prevalentemente orientato alla verifica della conformità procedurale piuttosto che al miglioramento sostanziale delle performance organizzative. La crescente complessità delle amministrazioni, l'introduzione del PIAO, la centralità assunta dal valore pubblico e la nuova attenzione riservata allo sviluppo delle competenze rendono oggi necessario un salto di qualità anche nelle funzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

La delega contenuta nel DDL Merito sembra muoversi proprio in questa direzione. È ragionevole attendersi che i futuri decreti legislativi attribuiscano agli OIV un ruolo più incisivo nell'accompagnare le amministrazioni lungo tutto il ciclo della performance, non limitandosi alla verifica finale dei risultati ma contribuendo alla qualità dell'intero processo di programmazione, monitoraggio e valutazione. Gli Organismi potrebbero essere chiamati a verificare la coerenza tra obiettivi strategici e organizzativi, la qualità degli indicatori utilizzati, l'effettivo collegamento tra valutazione e sviluppo delle competenze, nonché la capacità delle amministrazioni di utilizzare la performance come strumento di apprendimento organizzativo e miglioramento continuo.

In questa prospettiva, gli OIV assumerebbero progressivamente una funzione sempre più vicina a quella svolta nei moderni sistemi di performance management, nei quali gli organismi di valutazione non rappresentano soltanto soggetti deputati al controllo, ma anche interlocutori qualificati delle amministrazioni nella costruzione di sistemi gestionali efficaci. Il loro contributo potrebbe risultare particolarmente rilevante anche nella valorizzazione della dirigenza pubblica, verificando non solo il raggiungimento degli obiettivi quantitativi, ma anche la capacità dei dirigenti di promuovere innovazione, sviluppare il capitale umano, favorire la collaborazione tra strutture organizzative e creare condizioni favorevoli alla produzione di valore pubblico.

Per gli enti locali questa evoluzione assume un'importanza ancora maggiore. L'integrazione introdotta dal PIAO ha infatti reso sempre più stretto il collegamento tra programmazione strategica, organizzazione, gestione delle risorse umane e performance. Di conseguenza, anche gli Organismi Indipendenti di Valutazione saranno chiamati ad operare all'interno di un sistema più complesso, nel quale le diverse componenti dell'azione amministrativa non possono più essere considerate separatamente. La qualità della programmazione, la coerenza degli obiettivi, l'efficacia degli indicatori e lo sviluppo delle competenze diventano elementi strettamente connessi, rispetto ai quali gli OIV potranno svolgere una funzione di garanzia, ma anche di accompagnamento metodologico e di diffusione delle migliori pratiche.

Nel suo complesso, la Legge n. 119 del 2026 sembra quindi segnare un'evoluzione importante nel modo di concepire la valutazione della performance. Più che introdurre nuovi adempimenti, la riforma sembra voler promuovere un cambiamento culturale, nel quale la valutazione diventa uno strumento di governo delle organizzazioni pubbliche, capace di orientare le decisioni manageriali, favorire la crescita delle competenze e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Se questa impostazione troverà piena attuazione nei decreti legislativi delegati e nei successivi interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica, gli Organismi Indipendenti di Valutazione potranno rappresentare uno dei principali protagonisti di questa trasformazione, evolvendo definitivamente da garanti della regolarità del ciclo della performance a promotori del miglioramento organizzativo e della creazione di valore pubblico, in piena continuità con il percorso di innovazione avviato negli ultimi anni dal PIAO e dalle nuove politiche di modernizzazione della pubblica amministrazione.

TERRITORIO

Espropri e consorzi industriali: la Cassazione ridisegna i confini tra piano consortile e PRG comunale

di **Laura Biarella**

Avvocato del Foro di Perugia



Con la sentenza del 3 luglio 2026 la 1° Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva liquidato oltre 650 mila euro di indennizzo espropriativo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in liquidazione, in una vicenda di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La pronuncia detta principi destinati a incidere su tutti i procedimenti espropriativi promossi da consorzi di sviluppo industriale in Basilicata e chiarisce, peraltro, che il termine per opporsi alla stima nell'acquisizione sanante è di 10 anni e non di 30 giorni.

Per gli uffici tecnici e legali degli enti pubblici lucani che gestiscono **procedimenti espropriativi legati ai consorzi di sviluppo industriale**, la sentenza n. 22642 pubblicata il 3 luglio 2026, della 1° Sezione Civile della Corte di Cassazione, rappresenta un punto di riferimento operativo immediato. La vicenda ha visto coinvolto il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in liquidazione e due proprietari di terreni nei Comuni di Potenza e Vaglio di Basilicata, occupati per la **realizzazione di un impianto di depurazione**.

Occupazione quasi ventennale sfociata nell'acquisizione sanante

Due uomini avevano acquisito, per usucapione riconosciuta da una sentenza del Tribunale di Potenza del 2008, la **proprietà di circa 22 mila metri quadrati di terreno** (17.815 mq nel Comune di Potenza e 4.161 mq nel Comune di Vaglio di Basilicata), da tempo **occupati dal Consorzio per la costruzione di un depuratore a servizio della città di Potenza e delle aree industriali di Tito e Potenza**. Di fronte all'inerzia del Consorzio, i due proprietari avevano ottenuto dal TAR Basilicata un **ordine di provvedere**, cui l'ente aveva fatto seguito principiando il procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), esitato nel Decreto n. 60 del 20 febbraio 2018, con indennizzo liquidato in 193.565,91 euro. I due uomini, non condividendo la stima, avevano proposto opposizione davanti alla Corte d'appello di Potenza, che con ordinanza nel 2021 **aveva riconosciuto importi ben più elevati**: 386.777,60 euro per la perdita della proprietà (su un valore edificatorio di 17,60 euro al mq), 38.677,76 euro di danno non patrimoniale, oltre alle indennità per l'occupazione legittima (2000-2005) e per parte dell'occupazione senza titolo, dichiarando prescritto il periodo intermedio. Avverso tale decisione il Consorzio ha proposto ricorso principale, mentre i due proprietari vi hanno resistito tramite controricorso contenente quattro motivi incidentali.

Termine di opposizione alla stima: conta la prescrizione decennale, non i trenta giorni

La prima tematica riguarda la **tempestività dell'opposizione alla stima**. Il Consorzio sosteneva che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 54 (Opposizioni alla stima) del d.P.R. n. 327/2001 (richiamato anche dall'art. 29 del d.lgs. n.150/2011) fosse applicabile anche all'acquisizione sanante ex art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). La Corte ha respinto la tesi, confermando l'indirizzo espresso dall'Ordinanza della Cassazione n. 10077 del 16 aprile 2025: l'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 (Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità), pur successivo all'introduzione dell'art. 42-bis, non lo richiama. Il termine per impugnare la liquidazione è, pertanto, quello della **prescrizione ordinaria decennale**, senza margini per estensioni analogiche di termini decadenziali non previsti dalla legge. Per gli enti che gestiscono acquisizioni sananti la ricaduta è impattante: **l'esposizione alle contestazioni sulla stima resta aperta ben oltre i tempi tipici degli espropri "ordinari"**, con riflessi sugli accantonamenti di bilancio.

Piano consortile, PRG comunale e "zona F"

Il cuore della decisione riguarda però il **rapporto tra il piano regolatore del consorzio di sviluppo industriale e lo strumento urbanistico comunale**, questione di primaria rilevanza per tutti gli enti locali lucani interessati da insediamenti industriali pianificati a livello consortile. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo assumendo la piena edificabilità dei suoli, tuttavia la Cassazione rileva una contraddizione interna alla motivazione: la stessa ordinanza impugnata dava atto che i terreni erano stati "completamente trasformati" a seguito della realizzazione del depuratore, secondo un piano già approvato dal Consorzio con delibere del 1998 e del 2000. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 44/2026), la Corte ribadisce che **i piani dei consorzi di sviluppo industriale, pur producendo gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica del 1942 e pur obbligando i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici, non modificano automaticamente le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali**. Fino a quando il Comune non adegua il proprio PRG, è quest'ultimo a disciplinare direttamente l'edificabilità dei suoli. Il piano consortile può però incidere direttamente sugli interessi dei proprietari quando individua concretamente i **beni soggetti ad esproprio per opere di pubblica utilità**: in tal caso la sua natura non è più meramente conformativa, bensì **espropriativa**. Nel caso di specie, i terreni erano classificati come zona F del PRG (aree destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, ai sensi dell'art. 2 del

d.m. n. 1444/1968). La Cassazione ricorda un principio già affermato da Cass. n. 24744/2022 e n. 6948/2023: **l'inserimento di un'area in zona F preclude, di regola, ai privati le trasformazioni riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, salvo che lo strumento urbanistico non preveda espressamente possibilità edificatorie private o convenzionate**. La Corte d'appello avrebbe dunque dovuto verificare, con riferimento alla data del decreto di acquisizione:

- » la classificazione urbanistica comunale dei suoli;
- » se il PRG fosse stato già adeguato al piano consortile;
- » se il piano consortile contenesse già la localizzazione del depuratore, assumendo così natura espropriativa.

Nessuno di questi accertamenti risultava svolto, motivo per cui i relativi motivi di ricorso del Consorzio sono stati accolti.

Ricorso incidentale dei proprietari: oneri di urbanizzazione, interessi e prescrizione

Anche il controricorso interposto dai due proprietari ottiene ampio accoglimento. In primo luogo, la Cassazione **censura la scelta della Corte territoriale di detrarre dal valore dei suoli, stimato con metodo sintetico-comparativo, gli oneri di urbanizzazione** (nella misura dell'83,15%): principio consolidato (Cass. n. 15693/2018) vuole che **il valore di mercato accertato con metodo comparativo già incorpori tali oneri, la cui detrazione produce una doppia decurtazione ingiustificata**. La Corte di merito aveva inoltre omesso di considerare una precedente delibera consortile (n. 121/2010) che quantificava separatamente valore dei suoli e costi di urbanizzazione in misura difforme. In secondo luogo, viene accolto il motivo relativo agli **interessi sull'indennità di occupazione legittima** (2000-2005): questi decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, e non dalla data della domanda giudiziale, poiché **il relativo diritto matura al compimento di ogni anno costituendo un capitale autonomo** (Cass. n. 23391/2025). Il punto di maggior rilievo sistematico riguarda però la **prescrizione del diritto all'indennità per occupazione senza titolo**. La Corte d'appello aveva dichiarato parzialmente prescritto tale diritto per il periodo intermedio tra la scadenza dell'occupazione legittima (2005) e i 5 anni antecedenti al deposito del ricorso (2013), applicando la prescrizione quinquennale propria della responsabilità extracontrattuale. La Cassazione ribalta l'impostazione, qualificando il **diritto come indennitario e non risarcitorio**: il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis produce, per espressa previsione di legge, **effetti ex nunc ("non retroattivamente")**, **sanando con effetto costitutivo una situazione pregressa contra ius**. Ne discende che **il diritto all'indennità per l'occupazione senza titolo sorge solo con l'emissione del decreto di acquisizione e non poteva, quindi, essere esercitato prima di allora**: nessuna prescrizione può dunque essersi maturata nel periodo intermedio. Su questo specifico punto la sentenza contiene un espresso *overruling*: il Collegio dichiara di discostarsi consapevolmente dal precedente di Cass. n. 10081/2025, ritenuto non aver tenuto conto della natura unitaria e dell'effetto *ex nunc* del provvedimento ex art. 42-bis. Si tratta di un contrasto interno alla stessa I° Sezione Civile che meriterà attenzione nei prossimi mesi, non essendo escluso un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Implicazioni operative per gli enti pubblici della Basilicata

Per gli enti locali e i consorzi di sviluppo industriale lucani la pronuncia offre indicazioni pratiche immediate:

- » nei procedimenti ex art. 42-bis occorre documentare, fin dall'istruttoria, la classificazione urbanistica comunale delle aree, l'eventuale adeguamento del PRG al piano consortile e la natura, conformativa o già espropriativa, di quest'ultimo, poiché da tale qualificazione dipende il valore da riconoscere;
- » le perizie con metodo comparativo non devono detrarre oneri di urbanizzazione già incorporati nel valore di mercato;
- » l'opposizione alla stima resta esperibile per 10 anni, e il diritto all'indennità da occupazione senza titolo decorre solo dal decreto di acquisizione: gli accantonamenti prudenziali basati sulla prescrizione quinquennale vanno riconsiderati.

La sentenza in sintesi

- » **Estremi:** Cass. civ., Sez. I, n. 22642/2026, pubblicata il 3 luglio 2026
- » **Parti:** Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in liquidazione (ricorrente principale) c. due soggetti privati controricorrenti e ricorrenti incidentali
- » **Oggetto:** Espropriazione – acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 – indennizzo
- » **Esito:** Accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; rigettato il primo; accolti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale (assorbito il secondo); cassata l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza con rinvio in diversa composizione, anche per le spese

Principi chiave:

- » il termine per opporsi alla stima nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis è la prescrizione ordinaria decennale, non il termine di 30 giorni ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011;
- » il piano dei consorzi di sviluppo industriale non modifica automaticamente il PRG comunale fino al suo adeguamento, salvo assumere natura espropriativa quando individua concretamente i beni da espropriare;
- » l'inserimento in "zona F" del PRG preclude, di regola, l'edificabilità privata dei suoli;
- » dal valore di mercato stimato con metodo comparativo non vanno detratti gli oneri di urbanizzazione;
- » gli interessi sull'indennità di occupazione legittima decorrono da ciascuna annualità;
- » il diritto all'indennità da occupazione senza titolo in sede di acquisizione sanante ha natura indennitaria e sorge solo con il decreto ex art. 42-bis (effetto ex nunc): la Corte si discosta espressamente da Cass. n. 10081/2025.

Prossimo passaggio: rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

EMERGENZE

Protezione civile, l'ordinanza sul maltempo riapre il nodo delle carenze strutturali

di Carmelo Tulumello



Con delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. A valle della suddetta deliberazione, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 4 maggio 2026, adottata ai sensi dell'art. 25 del relativo Codice, sono state disposte le prime misure urgenti per il sostegno alle popolazioni colpite e per realizzare gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate.

Come si dirà in conclusione, il tenore delle previsioni contenute nell'Ordinanza ripropone con granitica evidenza una strutturale carenza del sistema in occasione di emergenze di significativa intensità, rivelando necessità strutturali che vengono, invece, solo temporaneamente affrontate con provvedimenti straordinari quali quello in commento.

Tra le principali previsioni della predetta Ordinanza si segnalano:

Piano degli interventi

- » I Presidenti di regione, nominati Commissari delegati, predispongono, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con

procedure di somma urgenza e fatto salvo il nesso di causalità con gli eventi, volti:

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
- » Gli interventi oggetto del piano predisposto e approvato sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio

Contributi di autonoma sistemazione

I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei familiari composti da una persona, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in euro 700,00 per quelli composti da tre persone, in euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare

Deroghe

Si segnalano alcune tra le numerose deroghe introdotte dall'art. 3 dell'Ordinanza:

- » è ammessa la deroga ai termini procedurali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- » è ammessa la deroga agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 del DPR 380/2001, relativi alle competenze delle regioni regolamenti edilizi titoli abilitativi edilizi, segnalazioni certificate, permessi di costruire e agibilità;
- » con riferimento al codice dei contratti pubblici, sono state introdotte le seguenti deroghe:
 - il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 76 e all'articolo 140 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'articolo 23 Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- articoli 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

- artt. 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- art. 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAB;
- art. 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- art. 43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;
- art. 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- artt. 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- art. 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- artt. 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
- artt. 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- art. 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;
- art. 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati.
- il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico

I Commissari delegati eseguono la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed è inviata al Dipartimento della protezione civile entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, nelle attività previste dall'articolo 1 dell'Ordinanza, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili. I Commissari delegati provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.

Sospensione dei mutui

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario indennità aggiuntive

- » I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. I medesimi Commissari provvedono al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
- » Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere, in alternativa, il compenso per lavoro straordinario ovvero, in base alla valutazione della pubblica amministrazione da cui dipende il personale sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
- » Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

- » Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta nel contrasto dell'emergenza in rassegna, i Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad avvalersi ciascuno di un massimo di 2 unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001.
- » I Commissari delegati provvedono al reperimento del personale di cui al comma 1 avvalendosi della rispettiva Regione che provvederà ad assegnarlo alla Direzione competente in materia di protezione civile al fine di assicurare la piena operatività delle funzioni e in considerazione della necessaria integrazione con le attività dalla stessa esercitata in più ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Al di là delle specifiche disposizioni adottate, l'Ordinanza rivela, ancora una volta, come il Codice della protezione Civile sia una testo che richiede un rapido, e coraggioso, intervento di modifica. Non può sfuggire, infatti, come alcune misure introdotte dall'Ordinanza in commento siano pressoché identiche a quelle costantemente previste da analoghi provvedimenti adottati per altre emergenze.

Sia per quanto concerne le deroghe al codice dei contratti pubblici, sia per le esigenze di potenziamento delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile, sia per l'impiego del volontariato, si assiste ancora una volta all'introduzione di misure che, a sommosso parere di chi scrive, non possono più considerarsi eccezionali in occasione di emergenze di rilevanza nazionale. L'impianto delle deroghe e delle diverse misure a sostegno del Servizio Nazionale, infatti, testimoniano una evidente necessità strutturale in tal senso che, a dispetto di quanto possa credersi, non cessa con la fine dello stato di emergenza. Ma soprattutto, deve essere coraggiosamente affrontata una carenza strutturale del sistema che sussiste, in termini organizzativi e di strumenti normativi, anche in occasione di emergenze per le quali non viene deliberato lo stato di emergenza nazionale e che rappresentano un drammatico elemento di fragilità nel rapporto tra i territori e la capacità operativa delle Autorità territoriali di protezione civile.

URBANISTICA

Lottizzazione abusiva, la sanatoria edilizia non cancella l'illecito urbanistico

di Massimo Frontera

La Cassazione ribadisce che il permesso di costruire in sanatoria legittima il singolo edificio, ma non sana la trasformazione illecita del territorio



Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non è sufficiente a eliminare gli effetti della lottizzazione abusiva. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza n. 27220 del 20 luglio 2026, destinata ad avere importanti riflessi sull'attività degli uffici urbanistici comunali e sulla gestione degli abusi edilizi.

La decisione affronta uno dei temi più delicati del diritto urbanistico: il **rapporto tra la regolarizzazione del singolo manufatto e la tutela dell'assetto pianificatorio del territorio**. La Suprema Corte chiarisce che i due piani restano distinti e che la sanatoria edilizia non può trasformarsi in uno strumento di legittimazione di una trasformazione urbanistica complessivamente abusiva.

Il caso

La vicenda riguarda la realizzazione di un fabbricato residenziale di oltre 570 metri cubi su un terreno agricolo situato in un comune della Basilicata.

L'immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva. Il provvedimento era stato confermato sia dal Tribunale del riesame sia dalla stessa Corte di Cassazione.

Successivamente il proprietario aveva ottenuto un permesso di costruire in sanatoria e aveva chiesto il dissequestro del bene, sostenendo che il nuovo titolo edilizio avesse eliminato le ragioni che avevano giustificato il vincolo cautelare.

Secondo la difesa, il rilascio della sanatoria avrebbe infatti escluso il *fumus commissi delicti* e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, dimostrando la conformità dell'intervento edilizio.

Il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza e la Cassazione ha confermato tale decisione.

La distinzione tra abuso edilizio e abuso urbanistico

Il cuore della sentenza risiede nella netta distinzione tra abuso edilizio e lottizzazione abusiva.

Il permesso di costruire in sanatoria riguarda esclusivamente la legittimità del singolo edificio.

Diversa è invece la valutazione della lottizzazione abusiva, che interessa la trasformazione complessiva del territorio e la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Secondo la Corte, la funzione della pianificazione urbanistica è quella di governare l'uso del territorio nel suo insieme, disciplinando gli equilibri tra insediamenti, infrastrutture, servizi, tutela ambientale e sviluppo urbano.

Proprio per questo motivo il rilascio di un titolo edilizio riferito a un singolo lotto non equivale ad una verifica della conformità dell'intera operazione lottizzatoria.

La sanatoria non elimina la confisca

La Cassazione richiama un orientamento ormai consolidato.

Il rilascio del permesso in sanatoria per le opere realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca dei terreni interessati dalla lottizzazione abusiva.

Il titolo edilizio sopravvenuto produce effetti limitati all'opera che ne costituisce oggetto e non comporta alcuna valutazione circa la conformità della complessiva trasformazione urbanistica.

Ne consegue che anche la presenza di più permessi di costruire rilasciati nel tempo all'interno della medesima area non è sufficiente a rendere lecita una lottizzazione nata in violazione della disciplina urbanistica.

In altri termini, la sanatoria può regolarizzare il fabbricato, ma non cancella l'illecito rappresentato dalla trasformazione del territorio attuata in assenza della necessaria pianificazione.

Il valore della pianificazione urbanistica

La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del Testo unico dell'edilizia.

La disciplina della lottizzazione abusiva non tutela soltanto il rispetto delle norme edilizie, ma salvaguarda la funzione programmatica del piano urbanistico.

La pianificazione comunale non si limita infatti a stabilire dove sia possibile costruire, ma definisce l'assetto complessivo del territorio, individua gli standard urbanistici, programma le opere pubbliche, garantisce l'equilibrio tra aree edificabili, servizi, mobilità e tutela del paesaggio. Una trasformazione territoriale realizzata al di fuori di questo disegno altera tali equilibri, anche quando i singoli edifici risultino successivamente conformi sotto il profilo edilizio.

È proprio questa lesione dell'interesse pubblico alla corretta pianificazione che giustifica la permanenza delle misure cautelari reali e della confisca urbanistica.

Le ricadute operative per i Comuni

La sentenza offre indicazioni di particolare rilievo per gli uffici tecnici e gli Sportelli unici per l'edilizia.

In presenza di ipotesi di lottizzazione abusiva, il rilascio di un permesso in sanatoria non esaurisce le verifiche che l'amministrazione è chiamata a svolgere.

Occorre infatti distinguere la regolarità del singolo intervento edilizio dalla verifica della compatibilità urbanistica dell'intera trasformazione territoriale.

Gli uffici comunali dovranno quindi continuare a valutare:

- » la conformità dell'assetto complessivo dell'area agli strumenti urbanistici;
- » l'eventuale frazionamento dei terreni finalizzato all'edificazione;

- » la presenza delle opere di urbanizzazione necessarie;
- » l'impatto della trasformazione sugli standard urbanistici e sui servizi pubblici;
- » la coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale.

La pronuncia conferma inoltre che il procedimento amministrativo di rilascio della sanatoria e il procedimento penale seguono logiche differenti e perseguono interessi pubblici non coincidenti.

Un principio destinato a orientare la giurisprudenza

Con la sentenza n. 27220/2026 la Cassazione rafforza un orientamento ormai stabile secondo cui la lottizzazione abusiva rappresenta un illecito che incide sull'assetto del territorio e non può essere neutralizzato attraverso la regolarizzazione dei singoli manufatti.

Il messaggio rivolto agli operatori è chiaro: la conformità edilizia di un edificio non equivale automaticamente alla legittimità urbanistica dell'intervento complessivo.

Per le amministrazioni comunali la decisione costituisce un'importante conferma del ruolo centrale della pianificazione urbanistica quale strumento di governo del territorio. La tutela dell'interesse pubblico non si esaurisce nella verifica della regolarità dei singoli titoli edilizi, ma richiede una valutazione complessiva delle trasformazioni territoriali, affinché lo sviluppo urbano avvenga nel rispetto delle scelte pianificatorie, della sostenibilità e dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

a cura del



TURISMO

La montagna si rinnova: Sellata-Pierfaone verso un turismo di quattro stagioni

a cura della Redazione

Sport, inclusione e innovazione per rilanciare uno dei principali comprensori turistici dell'Appennino lucano



Trasformare una stazione sciistica in un moderno polo turistico fruibile tutto l'anno. È questa la visione che guida il progetto di riqualificazione del comprensorio Sellata-Monte Pierfaone, uno degli interventi più significativi avviati dalla Regione Basilicata per valorizzare il patrimonio montano e rafforzare l'offerta turistica regionale.

L'obiettivo va ben oltre il potenziamento degli impianti dedicati agli sport invernali. Il progetto punta infatti a realizzare un sistema integrato capace di attrarre visitatori in ogni stagione, diversificando le attività, migliorando l'accessibilità e creando nuove opportunità di sviluppo economico per le comunità locali. Una strategia che interpreta la montagna come risorsa permanente e non più esclusivamente legata alla presenza della neve.

Una montagna aperta 365 giorni all'anno

Il cuore dell'intervento è rappresentato dalla realizzazione di una pista sintetica di ultima generazione che consentirà la pratica dello sci durante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche. La nuova infrastruttura, tra le più estese in Italia, permetterà ad atleti, scuole di sci, famiglie e appassionati di allenarsi e praticare questo sport anche nei mesi estivi.

Accanto alla pista saranno realizzati nuovi impianti di risalita, servizi per gli utenti, aree di accoglienza e spazi destinati alle attività sportive e ricreative. L'intero comprensorio sarà ripensato per offrire un'esperienza completa, in grado di integrare sport, natura, benessere e turismo esperienziale.

Inclusione e accessibilità al centro del progetto

Uno degli aspetti più innovativi dell'intervento riguarda l'attenzione all'accessibilità universale. La riqualificazione prevede infatti infrastrutture progettate per eliminare le barriere architettoniche e garantire la piena fruibilità degli impianti anche alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

La montagna diventa così uno spazio realmente inclusivo, nel quale sport, tempo libero e socialità possono essere vissuti da tutti. Un approccio che coniuga sviluppo turistico e inclusione sociale, rafforzando il valore pubblico dell'investimento e contribuendo a migliorare la qualità dell'offerta regionale.

Un'opportunità per l'economia del territorio

Il rilancio della Sellata-Pierfaone rappresenta anche un'importante occasione di crescita economica. Un comprensorio attivo durante tutto l'anno significa infatti maggiore continuità per le imprese turistiche, le strutture ricettive, i ristoranti, le attività commerciali e gli operatori dei servizi.

La destagionalizzazione dei flussi turistici può contribuire a creare nuova occupazione, sostenere le imprese locali e favorire investimenti in settori complementari come l'escursionismo, il cicloturismo, gli eventi sportivi, la formazione e il turismo scolastico.

Per i Comuni dell'area e per l'intero comprensorio montano si apre così una prospettiva di sviluppo fondata sulla valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali, con benefici che possono estendersi all'intero territorio provinciale.

Un modello di turismo sostenibile

Il progetto interpreta le più recenti evoluzioni del turismo montano, sempre più orientato verso esperienze distribuite durante l'intero arco dell'anno. Escursioni, trekking, mountain bike, attività outdoor, sport, educazione ambientale e iniziative dedicate alle famiglie possono convivere con gli sport invernali, rendendo la montagna una destinazione dinamica e multifunzionale.

La vicinanza a Potenza rappresenta inoltre un elemento strategico, consentendo di intercettare sia il turismo regionale sia quello proveniente dalle regioni limitrofe. L'investimento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle aree interne, che punta a rafforzarne l'attrattività attraverso infrastrutture moderne, servizi qualificati e una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Una visione per il futuro della montagna

La riqualificazione del comprensorio Sellata-Pierfaone rappresenta un esempio di come le politiche pubbliche possano trasformare le caratteristiche di un territorio in un'opportunità di sviluppo duraturo.

Investire in infrastrutture moderne, accessibilità, sostenibilità e innovazione significa creare le condizioni per una crescita che coinvolga cittadini, imprese ed enti locali. La montagna diventa così non soltanto un luogo dedicato agli sport invernali, ma uno spazio di incontro, benessere e sviluppo economico capace di generare valore durante tutto l'anno.

È questa la sfida che la Regione Basilicata intende perseguire: fare della Sellata-Pierfaone un modello di turismo montano contemporaneo, inclusivo e competitivo, capace di valorizzare uno dei patrimoni naturalistici più significativi dell'Appennino meridionale.

ISTRUZIONE

Investire nel merito per costruire il futuro

a cura della Redazione

Il finanziamento di tutte le borse di studio rafforza il diritto allo studio e valorizza il capitale umano



Garantire a tutti gli studenti idonei l'accesso alle borse di studio significa investire non solo nel percorso formativo dei giovani, ma anche nello sviluppo economico e sociale del territorio. Con la decisione di finanziare integralmente tutte le domande ammissibili dell'Avviso "Il Valore del Sapere – IV Edizione", la Regione Basilicata rafforza una delle principali misure regionali dedicate al sostegno dell'istruzione e alla valorizzazione del merito.

L'intervento rappresenta un segnale importante nei confronti delle famiglie e del sistema scolastico regionale. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, che avevano consentito di finanziare 774 borse di studio lasciando temporaneamente escluse 428 domande esclusivamente per insufficienza delle risorse disponibili, la Regione ha reperito ulteriori fondi, garantendo così il contributo economico a tutti gli studenti risultati idonei.

Un investimento sul capitale umano

Le politiche per il diritto allo studio costituiscono uno degli strumenti più efficaci per promuovere pari opportunità e sostenere la crescita delle nuove generazioni. Le borse di studio consentono infatti di accompagnare gli studenti nei momenti più delicati del percorso scolastico, riducendo il peso delle difficoltà economiche sulle famiglie e favorendo la prosecuzione degli studi.

L'iniziativa regionale si inserisce in una strategia più ampia che riconosce nella formazione una leva fondamentale per la competitività del territorio. Investire nelle competenze significa creare le condizioni affinché i giovani possano affrontare con maggiori strumenti le trasformazioni del mercato del lavoro, caratterizzato da una crescente domanda di professionalità qualificate e competenze innovative.

Sostenere il merito e contrastare le disuguaglianze

L'Avviso "Il Valore del Sapere", finanziato attraverso il Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, è rivolto agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e prevede contributi destinati a sostenere la prosecuzione degli studi.

Il finanziamento di tutti gli idonei assume un significato che va oltre il semplice incremento delle risorse disponibili. Rappresenta infatti la volontà di riconoscere l'impegno degli studenti e di evitare che il limite delle disponibilità finanziarie possa trasformarsi in un ostacolo per chi possiede i requisiti previsti dal bando.

In questo modo la misura contribuisce anche a ridurre le disuguaglianze educative e a rafforzare il principio secondo cui il talento e il merito devono poter trovare adeguato sostegno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie.

Benefici per l'intera comunità

Gli effetti di un investimento nell'istruzione non riguardano esclusivamente gli studenti beneficiari. Un sistema educativo capace di valorizzare il merito produce ricadute positive sull'intera comunità, favorendo l'innalzamento del livello delle competenze, la crescita dell'occupazione qualificata e la capacità di innovazione del tessuto produttivo.

Per gli enti locali significa poter contare, nel medio periodo, su cittadini maggiormente preparati e su nuove professionalità in grado di contribuire allo sviluppo delle comunità. Per le imprese rappresenta invece un'opportunità per reperire competenze sempre più richieste dai processi di trasformazione digitale, ambientale e organizzativa.

L'investimento nelle nuove generazioni diventa così un investimento nella competitività dell'intero sistema regionale.

Una scelta che guarda al futuro

La decisione di finanziare tutte le borse di studio disponibili conferma una visione delle politiche pubbliche orientata alla valorizzazione del capitale umano come fattore strategico di sviluppo.

In una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti economici e tecnologici, sostenere il percorso formativo dei giovani significa creare le condizioni per una crescita più inclusiva, innovativa e sostenibile. La scuola, la formazione e il diritto allo studio diventano così strumenti attraverso i quali costruire una Basilicata capace di trattenere talenti, generare nuove opportunità e affrontare con maggiore forza le sfide del futuro.

Ogni borsa di studio rappresenta, infatti, molto più di un contributo economico: è un investimento nelle competenze, nella coesione sociale e nella capacità del territorio di crescere attraverso le proprie risorse migliori.

POLITICHE SOCIALI

Turismo accessibile: quando l'inclusione diventa valore per il territorio

a cura della Redazione

Il progetto “Una Spiaggia per Tutti” rafforza un modello di accoglienza che coniuga diritti, qualità dei servizi e sviluppo economico



Una destinazione turistica è davvero accogliente quando è in grado di garantire a tutti il diritto di vivere il territorio senza ostacoli. È questa la filosofia che ispira il progetto **“Una Spiaggia per Tutti”**, rifinanziato dalla Regione Basilicata per il biennio 2026-2027 con nuove risorse destinate a consolidare e ampliare i servizi di assistenza alle persone con disabilità e ai soggetti fragili presso il lido “Le Pergole” di Maratea.

L'intervento rappresenta molto più di un'iniziativa dedicata alla stagione balneare. Si inserisce infatti in una strategia più ampia che punta a qualificare l'offerta turistica regionale attraverso i principi dell'accessibilità universale, dell'inclusione sociale e della sostenibilità, trasformando il turismo in uno strumento di crescita economica e di coesione sociale.

L'accessibilità come fattore di qualità

Negli ultimi anni il concetto di turismo accessibile ha assunto una rilevanza crescente nelle politiche europee e nazionali. Rendere una località pienamente fruibile significa eliminare le barriere fisiche, organizzative e culturali che possono limitare la partecipazione delle persone con disabilità, degli anziani, delle famiglie con bambini e di tutti coloro che presentano esigenze specifiche.

Il rifinanziamento del progetto consentirà di rafforzare le attrezzature dedicate, incrementare l'assistenza specializzata, migliorare i servizi e sviluppare nuove attività durante l'intera stagione balneare. La conferma della collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico garantisce inoltre continuità a un modello organizzativo che ha già dimostrato risultati significativi nelle precedenti edizioni.

Inclusione che genera sviluppo

L'accessibilità rappresenta oggi anche un importante fattore competitivo per il sistema turistico. Secondo le principali analisi di settore, cresce infatti il numero di viaggiatori che scelgono destinazioni capaci di offrire servizi inclusivi e di qualità.

Investire in strutture accessibili significa ampliare il bacino dei potenziali visitatori, favorire soggiorni più lunghi e coinvolgere interi nuclei familiari, con effetti positivi sulle strutture ricettive, sulla ristorazione, sul commercio e sui servizi locali.

L'esperienza maturata a Maratea dimostra come politiche orientate all'inclusione possano produrre benefici che vanno oltre l'aspetto sociale, contribuendo anche alla promozione dell'immagine del territorio e alla crescita dell'economia turistica. Il progetto ha già accolto gratuitamente centinaia di persone con disabilità provenienti dalla Basilicata e da altre regioni, consolidando la reputazione della località come punto di riferimento per il turismo accessibile.

Sport, benessere e promozione territoriale

Tra gli obiettivi del programma rientra anche la valorizzazione del territorio attraverso eventi sportivi di rilievo nazionale. Il calendario delle iniziative prevede infatti manifestazioni dedicate al movimento paralimpico, capaci di richiamare atleti, accompagnatori e visitatori da tutta Italia. Lo sport diventa così uno strumento di promozione territoriale e di sensibilizzazione culturale, contribuendo a diffondere una nuova idea di turismo, nella quale accessibilità e qualità dell'accoglienza rappresentano elementi essenziali dell'offerta.

Parallelamente, il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni rafforza la collaborazione tra istituzioni e società civile, favorendo la costruzione di servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone.

Un modello replicabile per la costa lucana

L'esperienza di Maratea può rappresentare un laboratorio di innovazione anche per altre località costiere della Basilicata. Integrare accessibilità, sostenibilità ambientale e valorizzazione turistica significa infatti costruire un modello capace di generare benefici diffusi per cittadini, imprese ed enti locali.

La disponibilità di spiagge pienamente accessibili contribuisce inoltre a rafforzare la reputazione della regione come destinazione inclusiva, in linea con le più avanzate politiche europee sul turismo per tutti.

Un investimento che guarda al futuro

Le politiche dedicate all'accessibilità non rappresentano soltanto un intervento di carattere sociale, ma un investimento strategico nella qualità dello sviluppo territoriale.

Garantire a ogni persona la possibilità di vivere il mare in sicurezza e autonomia significa affermare un principio di cittadinanza, ma anche rafforzare la competitività del sistema turistico regionale. È in questa prospettiva che il progetto **"Una Spiaggia per Tutti"** assume un valore che va oltre il singolo intervento: diventa un esempio di come inclusione, innovazione e sviluppo possano procedere insieme, contribuendo a costruire una Basilicata sempre più accogliente, moderna e capace di rispondere ai bisogni di tutti.

SVILUPPO LOCALE

Il Terzo Settore protagonista dello sviluppo delle comunità

a cura della Redazione

Ventisette progetti per rafforzare welfare, inclusione e partecipazione nei territori



Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale rappresentano una delle risorse più preziose per la crescita delle comunità locali. Grazie alla loro presenza capillare, alla capacità di intercettare i bisogni delle persone e di attivare reti di solidarietà, costituiscono un partner essenziale delle istituzioni nella costruzione di un welfare sempre più vicino ai cittadini.

In questa prospettiva si inserisce il nuovo avviso pubblico della Regione Basilicata che mette a disposizione **1,58 milioni di euro** per finanziare **27 progetti di rilevanza locale**, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le iniziative saranno distribuite nei nove Ambiti Socio Territoriali della regione, con l'obiettivo di garantire una risposta equilibrata alle esigenze delle diverse comunità locali.

Un welfare costruito insieme ai territori

Negli ultimi anni il ruolo del Terzo Settore è profondamente cambiato. Le associazioni non sono più considerate soltanto soggetti che intervengono nelle situazioni di emergenza, ma veri e propri protagonisti della programmazione sociale, capaci di collaborare con Comuni, Aziende sanitarie e istituzioni nella progettazione di servizi innovativi.

L'avviso regionale si colloca proprio in questa logica di coprogettazione e collaborazione. Le risorse derivano dall'Accordo di Programma 2025-2027 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata e sono destinate a sostenere iniziative in grado

di rispondere ai bisogni emergenti delle comunità, valorizzando il patrimonio di competenze, esperienze e relazioni sviluppato dal mondo del volontariato.

Tre priorità per una società più inclusiva

I progetti saranno sviluppati lungo tre grandi direttrici, coerenti con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La prima riguarda il contrasto alla povertà e alle nuove forme di vulnerabilità sociale, attraverso interventi rivolti alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale.

La seconda è dedicata alla promozione della salute, dell'inclusione delle persone con disabilità e della prevenzione, con iniziative capaci di migliorare il benessere delle comunità e favorire una presa in carico più vicina ai bisogni delle persone.

La terza linea di intervento è orientata alla promozione della parità di genere e dell'empowerment femminile, riconoscendo il valore della partecipazione delle donne nello sviluppo sociale, economico e culturale dei territori.

Un'opportunità anche per gli enti locali

Per i Comuni e gli Ambiti Socio Territoriali il rafforzamento del Terzo Settore rappresenta un'importante opportunità. La collaborazione con le organizzazioni del volontariato consente infatti di ampliare l'offerta dei servizi, sperimentare nuove modalità di intervento e raggiungere categorie di cittadini spesso difficili da intercettare con gli strumenti tradizionali.

Le associazioni, grazie alla loro presenza quotidiana nelle comunità, sono in grado di cogliere tempestivamente i bisogni emergenti e di sviluppare risposte flessibili, costruite insieme ai destinatari degli interventi. Questo approccio contribuisce a rendere più efficace l'azione pubblica e a rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Il valore economico della solidarietà

Accanto alla dimensione sociale, il volontariato produce anche un significativo valore economico. Le attività svolte dalle organizzazioni del Terzo Settore generano servizi, creano occupazione qualificata, attivano reti di collaborazione e contribuiscono a mantenere vive le comunità, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne.

Ogni progetto finanziato rappresenta quindi un investimento non solo nel benessere delle persone, ma anche nella capacità del territorio di costruire relazioni, promuovere partecipazione e rafforzare la resilienza delle comunità locali.

In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti demografici e sociali, la presenza di un Terzo Settore forte e innovativo diventa un elemento strategico per garantire servizi di prossimità e favorire l'inclusione delle fasce più fragili della popolazione.

Una comunità che cresce insieme

Il finanziamento dei 27 progetti conferma una visione delle politiche sociali fondata sulla collaborazione tra istituzioni e società civile. La qualità della vita di un territorio dipende infatti anche dalla capacità di valorizzare il contributo delle organizzazioni che, ogni giorno, operano accanto alle persone, promuovendo solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.

Sostenere il volontariato significa investire nella coesione sociale, rafforzare il senso di appartenenza alle comunità e costruire un modello di sviluppo nel quale crescita economica e inclusione procedano insieme. È questa la prospettiva che il nuovo programma regionale intende consolidare, riconoscendo al Terzo Settore un ruolo sempre più centrale nello sviluppo della Basilicata.

AREE NATURALI

La biodiversità come patrimonio per il futuro

a cura della Redazione

L'Oasi del Pantano di Pignola entra nel patrimonio regionale e apre una nuova stagione per tutela ambientale, ricerca e turismo naturalistico



Le aree naturali protette rappresentano una delle risorse più preziose per lo sviluppo sostenibile di un territorio. Custodiscono ecosistemi di elevato valore ambientale, contribuiscono alla conservazione della biodiversità e costituiscono un'opportunità di crescita per il turismo, la ricerca scientifica e l'educazione ambientale.

L'acquisizione dell'ex Oasi WWF del Lago Pantano di Pignola nel patrimonio indisponibile della Regione Basilicata segna un passaggio importante in questa direzione. Grazie all'esercizio del diritto di prelazione, la Regione ha acquisito il complesso situato all'interno della Riserva regionale del Lago Pantano, con un investimento di circa 298 mila euro, garantendone la destinazione pubblica e avviando un percorso di recupero e valorizzazione.

Un'area di valore nazionale e internazionale

Il Lago Pantano di Pignola rappresenta uno dei principali scrigni di biodiversità dell'Italia meridionale. La riserva è riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione della rete europea Natura 2000 ed è inserita tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, grazie alla presenza di habitat di pregio e di numerose specie di flora e fauna.

Per molti anni l'Oasi WWF ha rappresentato un punto di riferimento per l'educazione

ambientale e la divulgazione scientifica, accogliendo migliaia di studenti, famiglie e appassionati di natura. Il successivo periodo di inattività aveva privato il territorio di una struttura capace di svolgere un ruolo fondamentale nella promozione della cultura ambientale.

L'ingresso dell'area nel patrimonio regionale crea oggi le condizioni per restituire questo bene alla collettività e rilanciare uno dei luoghi simbolo della biodiversità lucana.

Ambiente e sviluppo possono crescere insieme

La tutela del patrimonio naturale non rappresenta soltanto un'esigenza ambientale. Sempre più spesso costituisce anche un fattore di sviluppo economico.

Il turismo naturalistico è infatti uno dei segmenti in maggiore crescita, alimentato da una domanda sempre più orientata verso esperienze all'aria aperta, percorsi di birdwatching, escursionismo, fotografia naturalistica ed educazione ambientale.

Il rilancio dell'ex Oasi WWF può quindi contribuire ad ampliare l'offerta turistica della Basilicata, integrandosi con gli altri itinerari ambientali della regione e rafforzando l'attrattività del territorio anche nei periodi di bassa stagione.

Per le imprese locali questo significa nuove opportunità per le strutture ricettive, le guide ambientali, i servizi turistici, la ristorazione e le attività didattiche, con ricadute positive sull'economia dell'area.

Un laboratorio per ricerca e formazione

La nuova fase che si apre non riguarda soltanto il recupero di un immobile, ma la possibilità di creare un centro dedicato al monitoraggio ambientale, alla divulgazione scientifica e alla formazione.

La Regione ha già annunciato l'obiettivo di sviluppare un piano di rilancio che integri attività di conservazione della biodiversità, educazione alla sostenibilità e promozione del turismo green, coinvolgendo il Comune di Pignola, il mondo associativo e gli altri soggetti del territorio.

Per le scuole, le università e gli enti di ricerca potrebbe nascere un luogo dove svolgere attività didattiche, studi scientifici e iniziative dedicate alla conoscenza degli ecosistemi acquatici e delle zone umide, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sul valore del patrimonio naturale.

Un'opportunità per gli enti locali

La valorizzazione dell'Oasi del Pantano rappresenta anche un'occasione di sviluppo per gli enti locali.

Le amministrazioni possono infatti integrare il patrimonio ambientale con le politiche dedicate al turismo sostenibile, alla mobilità lenta, ai percorsi escursionistici e alla promozione culturale, costruendo reti territoriali capaci di coinvolgere operatori economici, associazioni e cittadini.

L'investimento pubblico in un'area naturale protetta diventa così uno strumento per rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Una scelta che guarda alle prossime generazioni

Acquisire un'area naturale al patrimonio pubblico significa compiere una scelta che produce effetti nel lungo periodo. Significa garantire che un bene di elevato valore ambientale venga preservato, gestito e valorizzato nell'interesse collettivo.

La riqualificazione dell'ex Oasi WWF del Pantano di Pignola rappresenta quindi molto più di un'operazione patrimoniale: è un investimento sul capitale naturale della Basilicata. Un investimento che unisce tutela dell'ambiente, educazione, ricerca, turismo sostenibile e sviluppo locale, dimostrando come la conservazione della biodiversità possa diventare una leva concreta per la crescita del territorio e per il benessere delle comunità.

CULTURA

La Biblioteca Stigliani, un nuovo polo della conoscenza

a cura della Redazione

L'accordo tra istituzioni rilancia uno dei principali patrimoni culturali della Basilicata e rafforza il legame tra ricerca, formazione e comunità



Le biblioteche non sono più soltanto luoghi dedicati alla conservazione dei libri. Oggi rappresentano spazi aperti alla comunità, centri di produzione culturale, laboratori di innovazione e punti di incontro tra istituzioni, scuola, università e cittadini. È in questa prospettiva che si inserisce l'accordo di collaborazione per il rilancio della Biblioteca Provinciale "Tommaso Stigliani" di Matera, destinato a trasformare uno dei più importanti presidi culturali della Basilicata in un moderno polo della conoscenza.

L'intesa, sottoscritta dalla Provincia di Matera, dalla Regione Basilicata, dall'Università degli Studi della Basilicata e dal Comune di Matera, nasce dalla volontà di costruire una gestione condivisa del patrimonio bibliotecario, valorizzando competenze, risorse e servizi attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni. Contestualmente è stata inaugurata la sede materana della Biblioteca Centrale di Ateneo dell'Università della Basilicata, ospitata all'interno di Palazzo dell'Annunziata, sede della Stigliani.

Una biblioteca che guarda al futuro

Con oltre 250.000 volumi, fondi antichi, manoscritti, periodici e raccolte di grande valore storico, la Biblioteca Stigliani rappresenta uno dei più importanti patrimoni documentari del Mezzogiorno. Ma la sua funzione oggi va oltre la conservazione: la sfida è renderla sempre più accessibile, digitale e integrata con il sistema della formazione e della ricerca.

L'accordo punta proprio a questo obiettivo: ampliare i servizi bibliotecari, offrire nuovi spazi

di studio, favorire la consultazione di banche dati specialistiche, promuovere attività culturali e mettere a disposizione dell'intera comunità le risorse documentarie dell'Ateneo e della biblioteca provinciale.

L'integrazione tra biblioteca pubblica e biblioteca universitaria rappresenta un modello innovativo, capace di superare la tradizionale separazione tra istituzioni culturali e mondo accademico, creando un sistema più efficiente e aperto ai bisogni del territorio.

Cultura come infrastruttura dello sviluppo

Le politiche culturali sono sempre più riconosciute come strumenti di sviluppo economico e sociale. Una biblioteca moderna contribuisce infatti ad accrescere il capitale umano, favorisce l'accesso alla conoscenza, sostiene la formazione permanente e crea opportunità di crescita per studenti, professionisti, ricercatori e imprese.

In una città come Matera, riconosciuta a livello internazionale per il proprio patrimonio culturale, investire in una grande biblioteca significa rafforzare l'intero ecosistema della conoscenza, offrendo servizi che possono attrarre studenti universitari, ricercatori e operatori culturali. La presenza della nuova sede della Biblioteca Centrale di Ateneo contribuirà inoltre a consolidare il ruolo universitario della città, ampliando le opportunità di studio e di ricerca anche per la cittadinanza.

Un modello di collaborazione istituzionale

Uno degli elementi più significativi dell'iniziativa è il metodo con cui è stata costruita. Il progetto nasce infatti dalla collaborazione tra quattro istituzioni che hanno scelto di condividere competenze, responsabilità e obiettivi.

La Provincia mantiene il ruolo di riferimento nella gestione del patrimonio bibliotecario; la Regione sostiene il progetto attraverso risorse economiche e il rafforzamento dei servizi; l'Università mette a disposizione competenze scientifiche, personale e risorse digitali; il Comune integra la biblioteca nelle politiche culturali cittadine e nelle iniziative dedicate alla promozione della lettura. A rafforzare la sostenibilità dell'intesa è previsto anche un finanziamento strutturale regionale destinato al funzionamento della biblioteca, superando la logica degli interventi occasionali.

Questo modello di governance condivisa rappresenta un'esperienza che può diventare un punto di riferimento anche per altri istituti culturali del territorio.

Una biblioteca aperta alla comunità

Le biblioteche contemporanee sono chiamate a svolgere funzioni sempre più articolate. Oltre ai tradizionali servizi di consultazione e prestito, diventano luoghi dedicati alla formazione, alla lettura, alla divulgazione scientifica, all'innovazione digitale e alla partecipazione civica.

Per studenti, professionisti e cittadini significa poter accedere a spazi di studio moderni, risorse bibliografiche specialistiche, servizi digitali e iniziative culturali capaci di favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

In questo modo la Biblioteca Stigliani può rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale regionale, contribuendo a rendere la conoscenza un bene sempre più accessibile e condiviso.

Un investimento che produce valore nel tempo

Il rilancio della Biblioteca Stigliani rappresenta molto più di un intervento sul patrimonio culturale. È un investimento sul capitale umano della Basilicata, sulla capacità delle istituzioni di lavorare insieme e sulla costruzione di servizi culturali sempre più innovativi.

In un'epoca in cui la conoscenza è uno dei principali fattori di competitività, biblioteche, università e istituzioni possono diventare protagoniste di una nuova stagione di sviluppo territoriale. L'accordo siglato a Matera va in questa direzione: trasformare una grande biblioteca storica in un luogo dove conservazione e innovazione convivono, mettendo il patrimonio culturale al servizio della crescita delle persone, della ricerca e dell'intera comunità regionale.

OPERE PUBBLICHE

L'acqua come infrastruttura strategica per il futuro

a cura della Redazione

La diga di Monte Cotugno al centro di una nuova stagione di programmazione per la sicurezza idrica e lo sviluppo del territorio



In un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla crescente variabilità delle precipitazioni, la gestione delle risorse idriche rappresenta una delle principali sfide per le politiche di sviluppo territoriale. Garantire acqua per l'agricoltura, per gli usi civili e per il sistema produttivo significa infatti assicurare le condizioni necessarie per la crescita economica, la tutela dell'ambiente e la qualità della vita delle comunità.

È in questa prospettiva che assume particolare rilievo il sopralluogo istituzionale alla diga di Monte Cotugno, il più grande invaso in terra battuta d'Europa e uno dei principali bacini idrici del Mezzogiorno. La visita ha consentito di verificare lo stato di avanzamento degli interventi di potenziamento dell'infrastruttura e di fare il punto sulle strategie regionali dedicate alla sicurezza idrica.

Un'opera fondamentale per il Mezzogiorno

La diga di Monte Cotugno costituisce uno degli elementi centrali del sistema idrico della Basilicata. Le sue acque alimentano l'irrigazione di migliaia di ettari di terreni agricoli,

garantiscono approvvigionamenti per usi civili e industriali e contribuiscono all'equilibrio dell'intero sistema idrico del Sud Italia.

Gli interventi in corso rappresentano un passaggio strategico. Il completamento delle opere consentirà di aumentare sensibilmente la capacità di invaso, incrementando la disponibilità d'acqua e rafforzando la capacità del sistema di affrontare periodi di siccità sempre più frequenti. Secondo quanto illustrato durante il sopralluogo, la disponibilità potrà crescere dagli attuali 250 milioni di metri cubi fino a circa 370 milioni, raddoppiando l'autonomia della risorsa idrica.

Dall'emergenza alla pianificazione

Negli ultimi anni il tema dell'acqua è passato da questione stagionale a priorità strutturale. L'aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni e la maggiore frequenza degli eventi climatici estremi impongono una gestione sempre più programmata della risorsa. In questo scenario, gli investimenti sulle infrastrutture idriche assumono un valore strategico. Non si tratta soltanto di aumentare la capacità degli invasi, ma di costruire un sistema più efficiente, resiliente e capace di programmare gli utilizzi nel medio e lungo periodo. La realizzazione degli interventi su Monte Cotugno si inserisce proprio in questa logica: superare la gestione emergenziale e rafforzare una pianificazione basata sulla prevenzione, sul monitoraggio e sull'ottimizzazione della risorsa.

Un sostegno concreto all'agricoltura

L'agricoltura lucana è tra i principali beneficiari degli investimenti sul sistema idrico. La disponibilità di acqua rappresenta infatti un fattore determinante per garantire la continuità delle produzioni, sostenere la competitività delle aziende agricole e favorire la diversificazione delle colture.

Disporre di maggiori riserve significa offrire agli imprenditori agricoli una maggiore stabilità nella programmazione delle attività produttive, riducendo gli effetti delle crisi idriche e rafforzando la capacità del territorio di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

La sicurezza degli approvvigionamenti contribuisce inoltre a sostenere le filiere agroalimentari regionali, che rappresentano uno dei principali motori dell'economia lucana.

Benefici per cittadini, imprese ed enti locali

La gestione efficiente dell'acqua produce effetti che vanno ben oltre il comparto agricolo. Comuni, imprese, gestori dei servizi pubblici e cittadini dipendono da infrastrutture capaci di garantire continuità, qualità e sicurezza degli approvvigionamenti.

Per gli enti locali, la disponibilità di un sistema idrico più robusto significa poter pianificare con maggiore efficacia lo sviluppo del territorio, sostenere nuovi investimenti e rafforzare la resilienza delle comunità rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici.

Anche sotto il profilo ambientale, una gestione programmata delle risorse idriche consente di conciliare le esigenze produttive con la tutela degli ecosistemi e con un utilizzo più sostenibile della risorsa.

Una risorsa da governare con una visione di lungo periodo

L'acqua è oggi una delle infrastrutture più importanti per lo sviluppo di un territorio. Investire nella manutenzione, nel potenziamento e nella modernizzazione degli invasi significa creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile, capace di rispondere ai bisogni delle generazioni presenti e future.

La diga di Monte Cotugno rappresenta, in questo senso, molto più di una grande opera idraulica. È un'infrastruttura strategica che sostiene l'agricoltura, garantisce servizi essenziali e contribuisce alla competitività dell'intero sistema regionale.

Il sopralluogo istituzionale ha confermato il valore di un percorso che punta a rafforzare la sicurezza idrica attraverso interventi strutturali e una programmazione di lungo periodo. Una scelta che guarda oltre l'emergenza e che considera la gestione dell'acqua come uno dei principali fattori di sviluppo economico, ambientale e sociale della Basilicata.

RASSEGNA NORMATIVA E DI GIURISPRUDENZA

a cura del



Il Sole
24 ORE
Professionale

Rassegna di Giurisprudenza delle Corti territoriali

TAR BASILICATA, SEZ. I – 20 LUGLIO 2026, N. 270

APPALTI – Convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 – Ri-conducibilità al genus dei contratti normativi – Fase compresa tra l’aggiudicazione e sottoscrizione dell’ac-cordo e l’avvio dell’esecuzione – Posizione giuridica dell’o.e. che aspiri alla stipula – Interesse legittimo – Giurisdizione del TAR.

Nella fase fra l’aggiudicazione e sottoscrizione dell’Accordo quadro e l’avvio dell’esecuzione vera e propria, l’Amministrazione mantiene non solo i poteri autoritativi che sono in generale riconosciuti alla stessa in sede esecutiva, ma anche il potere di determinare l’an e il quantum del servizio da affidare sulla base dell’Accordo quadro. Tale orientamento, formatosi in materia di Accordi quadro, è pianamente riferibile anche alle Convenzioni di cui all’art. 26 della L. n. 488/1999, riconducibili al genus dei contratti normativi. La posizione giuridica della società che aspiri alla stipula dei singoli contratti attuativi assume pertanto la consistenza dell’interesse legittimo, con ogni conseguenza in punto di radicamento della giurisdizione amministrativa sulla lite.

Pres. Santoleri, Est. Mariano – F. società cooperativa (avv. ti Brugnoletti, Rea e Tavernise) c. Azienda Sanitaria Locale di Matera (avv. Iorio)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 20 LUGLIO 2026, N. 270

APPALTI – Fase precontrattuale – Obblighi di buona fede e correttezza – Amministrazione – Omessa rappre-sentazione dell’indisponibilità di addivenire alla stipula dei contratti attuativi di una convenzione – Affidamento – Risarcimento del danno emergente e della perdita di chance – Lucro cessante – Non è risarcibile.

L’Amministrazione è tenuta a conformarsi ai doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. (cfr. Consiglio di Stato, ad. Plen., 5/9/2005, n. 6), nonché, in via generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990. La condotta dell’amministrazione che, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, non ha mai rappresentato l’indisponibilità ad addivenire alla stipula dei contratti attuativi (scelta in sé legittima), né ha diligentemente riscontrato i solleciti alla contrattualizzazione, assumendo, al contrario iniziative idonee ad ingenerare

un affidamento in capo all’operatore economico, disvela la non piena osservanza dei doveri di correttezza che debbono connotare l’agere pubblico. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nella misura dell’interesse (c.d. negativo) a non essere coinvolta in trattative inutili (danno emergente e perdita di chance); non è invece risarcibile il lucro cessante, trattandosi di voce risarcitoria afferente tipicamente alle sole ipotesi di responsabilità contrattuale.

Pres. Santoleri, Est. Mariano – F. società cooperativa (avv. ti Brugnoletti, Rea e Tavernise) c. Azienda Sanitaria Locale di Matera (avv. Iorio)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 20 LUGLIO 2026, N. 269

VIA, VAS E AIA – Procedimenti di VIA – Silenzio assen-so ex art. 17 bis l. n. 241/1990 – Inapplicabilità – Di-rettiva europea n. 92/2011 – Richiesta di adozione di provvedimento espresso.

Ai procedimenti di VIA non è applicabile l’istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis della L. n. 241/1990, in forza di quanto previsto al comma 4, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”. La Direttiva Europea n. 92/2011, impone infatti agli Stati membri, in materia di valutazione di impatto ambientale, una “motivata valutazione globale degli effetti significativi, diretti e indiretti, che il progetto è in grado di esplicitare anche sul paesaggio”.

Pres. Santoleri, Est. Mastrantuono – C. s.r.l. (avv. ti Mazzei, Fossati e Iannotti) c. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 20 LUGLIO 2026, N. 269

VIA, VAS E AIA – VIA statale – Concerto tra MASE e MIC – Diniego del concerto da parte del Ministero del-la Cultura – Art. 25 d.lgs. n. 152/2006 – Intervento del Consiglio dei Ministri – Artt. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e 7, comma 1, D.L. n. 50/2022

Il comma 1 dell’art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, nella parte in cui prevede l’obbligo di procedere all’emanazione del provvedimento di VIA, in caso di pareri non resi nei termini stabiliti e che esprimono valutazioni negative e/o dissensi,

non può essere interpretato nel senso che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica possa emanare il provvedimento di VIA, anche in caso di dissenso del Ministero della Cultura o in caso di omessa pronuncia entro il termine di 20 giorni, stabilito dall'art. 25, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006. I commi successivi prevedono infatti espressamente per la VIA statale il provvedimento di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Ministero della Cultura, sicché nell'ipotesi in cui il Ministero della Cultura abbia negato il concerto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica deve richiedere l'intervento del Consiglio dei Ministri ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022.

Pres. Santoleri, Est. Mastrantuono – C. s.r.l. (avv. Mazzei, Fossati e Iannotti) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 14 LUGLIO 2026, N. 268

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi in area paesaggisticamente vincolata – totale difformità ex lege – Sanatoria semplificata ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, gli abusi in area vincolata dal punto di vista paesaggistico sono ricondotti ex lege alla nozione di totali difformità e, dunque, esclusi dal perimetro applicativo della sanatoria semplificata ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. La pertinente fattispecie di sanatoria va individuata in quella disciplinata dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001

Pres. Santoleri, Est. Mariano – V.B. (avv. Ferrari) c. Comune di Fardella (avv. Melfi)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 14 LUGLIO 2026, N. 268

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Produzione degli effetti tipizzati – Riconducibilità della SCIA alle fattispecie astratte per cui è consentita – Presupposto necessario.

Affinché la S.C.I.A. possa produrre gli effetti giuridici tipizzati, essa "deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l'altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo del relativo strumento giuridico. Quando ciò non avviene, facendosi ricorso alla S.C.I.A. al di fuori del suo ambito applicativo (nella specie, era stata invocata la sanatoria semplificata di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 a fronte di interventi in totale difformità), non può operare il relativo regime giuridico.

Pres. Santoleri, Est. Mariano – V.B. (avv. Ferrari) c. Comune di Fardella (avv. Melfi)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 13 LUGLIO 2026, N. 264

DIRITTO DELL'ENERGIA – PAS – Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili - Dimostrazione della legittima disponibilità delle aree – Requisiti formali del contratto preliminare – Data certa – Art. 2704 c.c.

Ai fini della dimostrazione della legittima disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, richiesta per il ricorso alla PAS dall'art. 8, c. 2 del d.lgs. n. 190/2024, non possono considerarsi requisiti essenziali e/o di validità del contratto preliminare né la data, né la sigla dei proprietari dei terreni in tutte le pagine del documento; in particolare, la data del preliminare può essere resa certa, ex art. 2704 del codice civile, dal momento della sua presentazione alla Pubblica amministrazione (nella specie, il contratto era stato allegato all'istanza di PAS)

Pres. Santoleri, Est. Mastrantuono – C. s.p.a. (avv. Quattrini e Siniscalchi) c. Comune di Pignola (avv. Rumma) e Ministero della Cultura e altri (Avv. Stato)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 13 LUGLIO 2026, N. 263

FARMACIE – Revisione delle piante organiche – Riassorbimento – Applicazione alle sole farmacie aperte secondo il criterio della distanza – farmacie rurali istituite in base al criterio topografico – Non rientrano.

Il riassorbimento ex art. 104, comma 2, R.D. n. 1265/1934, come modificato dall'art. 2

L. n. 362/1991, nella individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche, trova esclusivamente applicazione per le farmacie urbane, aperte in base al mero criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali, istituite in base al criterio topografico, perché questo secondo tipo di farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, che prescindono dagli ordinari criteri.

Pres. Santoleri, Est. Mastrantuono – Farmacie C. e altri (avv. Genovese e Giordani) c. Comune di Rionero in Vulture (avv. Buscicchio)

TAR BASILICATA, SEZ. I – 2 LUGLIO 2026, N. 255

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Edificazione in assenza di strumento urbanistico attuativo – Permesso di costruire – Lotto residuale o intercluso – Edificazione disomogenea – Fattispecie: Piano Paesistico Esecutivo d'Ambito.

Il permesso di costruire, in assenza dello strumento urbanistico attuativo e/o esecutivo, può essere rilasciato solo in caso di lotto residuale e/o intercluso in area completamente urbanizzata, cioè quando l'area, dove

deve essere realizzata la costruzione, sia l'unica a non essere stata ancora edificata, trovandosi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione. Mentre risulta necessaria la preventiva approvazione degli strumenti urbanistici di natura attuativa e/o esecutiva in caso di edificazione disomogenea, in quanto tale situazione esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, definendo un disegno urbanistico di completamento della zona ed integrando l'urbanizzazione esistente, per garantire il rispetto degli standard minimi per spazi e servizi pubblici ed armonizzare le aree già compromesse (fattispecie relativa all'assenza del Piano Paesistico Esecutivo d'Ambito, prescritto, per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia, dall'art. 6, comma 4, L.R. Basilicata n. 3/1990)

Pres. Santoleri, Est. Mastrantuono – T. s.r.l. (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione Basilicata e altri (n.cc.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 22 LUGLIO 2026, N. 6001

VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL'ENERGIA – Verifica di assoggettabilità a VIA – Progetto – Contenuto predeterminato per legge - Art. 19 e Allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 – Future aggiunte o rivisitazioni del progetto – Principio del tempus regit actum – Impianti per la produzione di energia elettrica – Opere di connessione – Sottoposizione a screening delle sole opere principali – Successiva rinnovazione del giudizio ambientale.

Ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente deve sottoporre all'autorità procedente un progetto avente un contenuto minimo predeterminato per legge (art. 19 e allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006), con un grado di definizione tale da risultare fedele all'effettivo stato della progettazione, ossia comprensivo di tutte le opere prefigurate, principali o accessorie. Tuttavia, collocandosi lo screening a una fase preliminare dell'iter autorizzativo, il progetto non è insensibile a future rivisitazioni e aggiunte, che non inficiano, comunque, la legittimità del giudizio conclusivo. Anche la verifica di assoggettabilità a VIA soggiace infatti al principio tempus regit actum, in forza del quale la legittimità provvedimentale deve essere vagliata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Al fine di prevenire il rischio di artificiosi frazionamenti, tuttavia, a fronte di un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia, le cui opere di connessione non siano ancora compiutamente prefigurate, un giudizio di non assoggettabilità delle sole opere principali non legittima l'autorizzazione dell'impianto senza la valutazione ambientale delle opere accessorie. La scelta della società

proponente di sottoporre a screening di VIA un progetto di impianto eolico non ancora comprensivo delle opere di connessione alla rete non le assicura che l'impianto venga autorizzato senza una eventuale rinnovazione del giudizio ambientale, ove l'impatto complessivo delle opere principali e delle opere connesse assuma carattere di significatività.

(Conferma TAR Basilicata n. 53/2025) – Pres. Carbone, Est. Arrivi – F. s.p.a. (avv. Cozzoli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 22 LUGLIO 2026, N. 6001

VIA, VAS E AIA – Valutazione degli effetti cumulativi – “Progetti esistenti e/o approvati” – Allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 – Interpretazione.

Ai fini della valutazione degli effetti cumulativi, nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA, il riferimento a “altri progetti esistenti e/o approvati” contenuto nell'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, tra i “progetti esistenti”, quelli già realizzati, e tra i “progetti approvati” quelli non ancora realizzati ma già assentiti. Sono pertanto escluse le iniziative progettuali meramente ipotetiche, ancora in corso di autorizzazione.

(Conferma TAR Basilicata n. 53/2025) – Pres. Carbone, Est. Arrivi – F. s.p.a. (avv. Cozzoli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 13 LUGLIO 2026, N. 5593

INQUINAMENTO – Obblighi gravanti sul responsabile della contaminazione e obblighi imponibili al proprietario incolpevole – Distinzione.

La disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 distingue nettamente tra gli obblighi gravanti sul responsabile della contaminazione e quelli imponibili al proprietario o gestore incolpevole del sito. Soltanto al responsabile della contaminazione possono essere imposti interventi ripristinatori e di messa in sicurezza, mentre al proprietario o gestore non responsabile possono essere richieste esclusivamente misure preventive in senso stretto.

(Riforma TAR Basilicata n. 264/2025) – Pres. f.f. Lamberti, Est. Furno – G. s.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) e altri (n.cc.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 13 LUGLIO 2026, N. 5593

INQUINAMENTO – Misure di prevenzione – Art. 242 d.lgs. n. 152/2006 – Presupposti – Minaccia imminente di

un danno – Necessità di interventi immediati – Messa in sicurezza di emergenza – Misura contenitiva e mitigatrice.

La peculiarità delle “misure di prevenzione”, di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 è ravvisabile nella contestuale sussistenza di due indefettibili presupposti: da un lato, l’esistenza di una minaccia imminente di un danno non ancora verificatosi; dall’altro, la necessità di interventi immediati, realizzabili in condizioni di somma urgenza entro il termine di ventiquattro ore. Ne consegue che non può parlarsi di “misure di prevenzione” allorché il danno ambientale si sia già verificato, come accade nei casi in cui la contaminazione o la migrazione degli inquinanti costituiscano fenomeni già in essere e consolidati nel tempo. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell’art. 240, del d.lgs. n. 152 del 2006, il sito è qualificabile come “contaminato” quando risultino superate le concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinate secondo la procedura di analisi del rischio prevista dall’Allegato 1 alla Parte Quarta del decreto. In una simile evenienza, l’intervento non è più volto a prevenire il verificarsi del danno, bensì a limitarne e contenerne le conseguenze, nelle more dell’adozione delle misure definitive di bonifica o di ripristino ambientale. La “messa in sicurezza d’emergenza”, infatti, presuppone ontologicamente che la contaminazione si sia già prodotta e che occorra impedire la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione. Essa si configura, pertanto, quale misura contenitiva e mitigatrice di un pregiudizio ambientale già verificatosi, e non già quale intervento impeditivo di un danno soltanto potenziale.

(Riforma TAR Basilicata n. 264/2025) – Pres. f.f. Lamberti, Est. Furno – G. s.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) e altri (n.cc.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 13 LUGLIO 2026, N. 5593

INQUINAMENTO – Interventi emergenziali e misure di prevenzione – Responsabilità da posizione del proprietario incolpevole.

Una volta verificatosi il danno ambientale, l’intervento emergenziale assume natura sostanzialmente ripristinatoria e risarcitoria, con la conseguenza che il relativo obbligo grava esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento. Diversamente, le misure di prevenzione previste dall’art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispondono ad una logica solidaristica e precauzionale, in forza della quale il proprietario o il gestore del sito, pur non responsabile della contaminazione, è tenuto ad attivarsi in ragione della propria relazione con il bene e della concreta possibilità di impedire il verificarsi del danno. Si tratta, pertanto, di una forma di responsabilità da posizione, svincolata tanto dall’accertamento di un

illecito colposo quanto da una responsabilità oggettiva, ma che trova il proprio limite nella natura necessariamente preventiva, minimale e immediata degli interventi esigibili. Non è dunque consentito estendere l’obbligo gravante sul proprietario incolpevole sino a ricomprendere interventi di contenimento o di bonifica aventi carattere strutturale, complesso o particolarmente oneroso, i quali esulano dalla nozione di “misure di prevenzione” e rientrano, invece, nell’ambito della “messa in sicurezza”, demandata al responsabile dell’inquinamento.

(Riforma TAR Basilicata n. 264/2025) – Pres. f.f. Lamberti, Est. Furno – G. s.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) e altri (n.cc.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 13 LUGLIO 2026, N. 5593

INQUINAMENTO – Interventi – Misure articolate, complesse o di rilevante impatto economico – Inconfigurabilità quali misure di prevenzione – Principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità ambientale.

Deve escludersi la configurabilità di semplici “misure di prevenzione” in tutti i casi in cui gli interventi necessari richiedano opere articolate, complesse o di rilevante impatto economico, incompatibili con il termine di ventiquattro ore previsto dalla normativa. Una diversa interpretazione si tradurrebbe, infatti, nell’irragionevole imposizione di obblighi estremamente gravosi a carico di soggetti estranei alla causazione dell’evento contaminante, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità ambientale. La qualificazione giuridica delle misure richieste dall’amministrazione non dipende dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, ma dalla concreta funzione tecnico-operativa degli interventi imposti.

(Riforma TAR Basilicata n. 264/2025) – Pres. f.f. Lamberti, Est. Furno – G. s.r.l. (avv. Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) e altri (n.cc.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 10 LUGLIO 2026, N. 5566

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Revisione transitoria dei piani di stralcio dell’assetto idrogeologico – Art. 68 d.lgs. n. 152/2006 – Presupposti.

L’art. 68, co. 4-bis e 4-ter, cod. amb. disciplina la revisione transitoria dei piani di stralcio dell’assetto idrogeologico; i presupposti, alternativi, per addivenire alla variante pianificatoria, sono costituiti dal verificarsi di un nuovo evento di rischio o dagli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.

(Conferma TAR Basilicata n. 64 del 23 gennaio 2025) - Pres. Neri, Est. Arrivi – N. s.r.l. (avv. Cuonzo e Gattamelata) c.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 10 LUGLIO 2026,
N. 5566**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Rischio idrogeologico – Presenza, intensità del rischio e attribuzione della classe di rischio – Discrezionalità tecnica – Limiti del sindacato giurisdizionale – Impugnazione – Contestazione ab intrinseco – Onere dell'interessato.

La valutazione della presenza e dell'intensità del rischio idrogeologico e la conseguente scelta di ampliare il perimetro delle aree vincolate, oltre alla attribuzione alle stesse di una determinata classe di rischio, costituiscono il frutto di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo se emerge una manifesta illogicità delle decisioni, un evidente travisamento dei fatti o una inattendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni, essendo, comunque, inammissibile la sostituzione giurisdizionale del giudizio e della scelta dell'autorità amministrativa. È possibile, per l'interessato, oltre a contestare ab extrinseco l'iter procedurale e logico seguito dall'amministrazione, criticare ab intrinseco il nucleo degli apprezzamenti tecnici, ma, in tal caso, egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità, in base ai medesimi parametri specialistici utilizzati dall'amministrazione, non potendosi limitare a frapporre,

alla valutazione analitica e, per sua natura, opinabile dell'autorità, una propria opinione dissenziente.

(Conferma TAR Basilicata n. 64 del 23 gennaio 2025) - Pres. Neri, Est. Arrivi – N. s.r.l. (avv.ti Cuonzo e Gattamelata) c. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 9 LUGLIO 2026,
N. 5512**

DIRITTO URBANISTICO – Titoli edilizi – Rilascio con salvezza dei diritti dei terzi – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Dissenso espresso del proprietario dell'immobile – Effetti.

Il fatto che l'ordinamento giuridico preveda che i titoli edilizi autorizzatori sono emanati "fatti salvi i diritti dei terzi" (cfr. art. 11 d.P.R. n. 380/2001) implica che l'Amministrazione non è tenuta, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo, a verificare di volta in volta la possibile lesione della posizione giuridica soggettiva dei terzi eventualmente lesi dal rilascio del titolo edilizio; l'Amministrazione deve tuttavia tener conto del dissenso alla realizzazione dell'intervento edilizio, manifestato expressis verbis in sede procedimentale dal soggetto proprietario dell'area.

(Conferma TAR Basilicata n. 56/2024) – Pres. Neri, Est. Marotta – A. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Basilicata (avv. Possidente)

Rassegna Normativa Regionale

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2026, N. 419

Oggetto: D.G.R. n. 187/2026 e D.G.R. n. 255/2026 – Avviso pubblico *#BasillImpresalInvestimenti* – Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante l'assunzione di soggetti provenienti dalla vertenza CallMat. Rettifica errori materiali dell'Avviso pubblico e determinazioni conseguenti.

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n.33, 16 luglio 2026

La deliberazione rettifica l'Avviso pubblico *#BasillImpresalInvestimenti*, eliminando un refuso materiale derivante dal mancato coordinamento con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 255/2026, che aveva ampliato la platea dei beneficiari e dei settori economici ammessi agli incentivi. In particolare, viene soppressa la disposizione che imponeva alle imprese il possesso di almeno un contratto di servizi di *call center inbound* con società a rilevanza nazionale, requisito non più coerente con l'estensione della misura anche ai settori informatici, digitali e ad altri comparti produttivi. Il provvedimento modifica, inoltre, il criterio di premialità previsto dall'Avviso, sostituendo il riferimento al numero di contratti nei servizi di *call center* con un criterio più ampio e oggettivo basato sul possesso di contratti commerciali attivi con clienti di rilevanza nazionale nei settori ammessi. La Giunta approva il testo coordinato dell'Avviso e il nuovo modello di domanda di partecipazione, precisando che le rettifiche non incidono sull'impianto sostanziale della misura né sui diritti dei potenziali beneficiari, poiché alla data della deliberazione non risultavano ancora presentate domande. Restano confermate tutte le altre disposizioni dell'Avviso, finalizzato a favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori provenienti dalla **vertenza CallMat** attraverso incentivi agli investimenti produttivi e alle assunzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2026 N. 185

Oggetto: Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia – Campagna AIB 2026

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n.33, 16 luglio 2026

Il decreto dichiara, in via preventiva e precauzionale, lo stato di crisi e di emergenza regionale per l'intero territorio della Basilicata durante il periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi, già fissato dal 1° luglio al 15 settembre 2026. La misura è adottata alla luce dell'elevato rischio strutturale del territorio, aggravato dalle condizioni climatiche, dall'estensione del patrimonio boschivo e dall'esperienza della campagna antincendio 2025, in particolare del grave incendio di Metaponto. L'obiettivo è garantire la piena operatività del sistema regionale antincendio boschivo (AIB), assicurando il funzionamento continuativo della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), delle squadre di avvistamento e spegnimento e delle strutture territoriali di protezione civile. Il provvedimento autorizza il ricorso agli istituti contrattuali necessari per il personale impiegato nelle attività di emergenza, riconosce i benefici previsti per i volontari di protezione civile e consente alla Regione di richiedere al Dipartimento nazionale della Protezione civile la copertura degli oneri previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 1/2018. Il decreto delega inoltre al dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione civile l'adozione di tutti gli atti necessari per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia, garantendo rapidità operativa durante l'intera campagna AIB 2026. Gli interventi saranno finanziati con le risorse già disponibili nel bilancio regionale, con eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dalla Giunta regionale.

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 8 LUGLIO 2026, N. 417

Oggetto: Candidatura interventi al finanziamento del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" (Fondo 2023-2025) – Legge 178/2020, art. 1, comma 562 – Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 29 dicembre 2025.

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n.33, 16 luglio 2026

La deliberazione approva la candidatura della Regione Basilicata al finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori destinando le risorse assegnate, pari a 119.501 euro, alla prosecuzione della misura dei "Buoni Sport", già attuata con i precedenti bandi

regionali. L'intervento prevede il trasferimento delle risorse ai Comuni, che provvederanno all'erogazione dei contributi a favore delle categorie individuate dall'Avviso, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla pratica sportiva, promuovere stili di vita sani e sostenere l'inclusione sociale, in particolare delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità.

Il provvedimento stabilisce che, una volta ottenuto il finanziamento statale, la Regione adotterà un successivo atto per la ripartizione dei Buoni Sport tra i Comuni, utilizzando anche eventuali economie derivanti dalla precedente misura. La deliberazione demanda inoltre agli uffici competenti la trasmissione della candidatura al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede l'obbligo di inviare una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2026 N. 359

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Basilicata, ASP, ASM e INPS per l'affidamento delle funzioni di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità per gli anziani ultrasettantenni non autosufficienti.

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n.30, 1° luglio 2026

La Giunta regionale della Basilicata approva lo schema di convenzione tra Regione, Aziende sanitarie di Potenza e Matera (ASP e ASM) e INPS per affidare all'Istituto le funzioni di primo accertamento sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità per gli anziani ultrasettantenni non autosufficienti. Il provvedimento dà attuazione alla disciplina transitoria prevista dalla riforma dell'assistenza agli anziani (D.Lgs. n. 29/2024), prorogata fino al 31 dicembre 2027 dal decreto-legge n. 19/2026. La convenzione è valida dal **1° giugno al 31 dicembre 2026** e consente all'INPS di svolgere in via esclusiva gli accertamenti sanitari per le domande presentate nel periodo di riferimento. Le Aziende sanitarie sosterranno i costi dell'attività attraverso un contributo calcolato per ciascun verbale sanitario redatto dall'Istituto. L'accordo disciplina inoltre gli obblighi delle parti, il trattamento dei dati personali, le modalità di monitoraggio delle attività e la possibilità di mettere a disposizione dell'INPS personale e strutture. L'obiettivo è garantire continuità, uniformità ed efficienza nelle procedure di accertamento sanitario, assicurando ai cittadini più fragili la prosecuzione dei servizi nelle more dell'attuazione della nuova disciplina nazionale.

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2026 N. 356

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art.121 - Approvazione della relazione "Direttiva quadro acque (WFD) 2000/60/CE monitoraggio per la classificazione dello stato ecologico/potenziale ecologico e stato chimico dei corpi idrici fluviali, lacustri/invasi e sotterranei della Regione Basilicata - triennio 2021-2023", trasmessa da A.R.P.A.B., nell'ambito del procedimento di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n.30, 1° luglio 2026
Entrata in vigore: 1° luglio 2026.

La deliberazione approva la relazione tecnica predisposta da ARPAB sul monitoraggio 2021-2023 dello stato ecologico, del potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi e invasi) e sotterranei della Basilicata, realizzata in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006. Il documento costituisce la base conoscitiva e tecnico-scientifica per l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione definisce le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle risorse idriche. La Giunta evidenzia che l'aggiornamento del Piano è prioritario per affrontare le criticità connesse ai cambiamenti climatici, alla crescente pressione sulla risorsa idrica e alla necessità di garantire una gestione sostenibile delle acque. Precisa, inoltre, che i risultati del monitoraggio relativi al triennio 2021-2023 hanno carattere provvisorio e saranno consolidati al termine del ciclo di monitoraggio sessennale previsto dalla normativa europea.

Con il provvedimento viene demandato all'Ufficio Risorse Idriche il coordinamento delle successive attività di aggiornamento del PRTA e viene disposta la trasmissione della deliberazione ad ARPAB e all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2026 N. 360

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e Regione Basilicata, ai sensi dell'art 15 della Legge n. 241/1990, per il potenziamento dell'organizzazione del servizio sanitario regionale con specifico riguardo allo sviluppo metodologico e tecnico del nuovo modello di riparto del Fondo sanitario regionale e di ricognizione e ridefinizione delle funzioni ex art. 8 sexies del D.lgs. n. 502 del 1992.

Pubblicazione: B.U.R. Basilicata n. 30, 1° luglio 2026



La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Basilicata e **Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)**, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per rafforzare l'organizzazione del Servizio sanitario regionale. L'intesa è finalizzata a fornire supporto metodologico e tecnico nella definizione del nuovo modello di riparto del Fondo sanitario regionale e nella ricognizione e ridefinizione delle funzioni assistenziali previste dall'art. 8-sexies del D.Lgs.

n. 502/1992, in coerenza con il nuovo Piano socio-sanitario regionale 2026-2030. L'accordo, della durata di nove mesi, prevede lo scambio di competenze, dati e buone pratiche tra Regione e Agenas, senza trasferimenti finanziari tra le parti: ciascuna amministrazione contribuirà con proprie risorse umane, organizzative e tecniche. La deliberazione delega il Direttore generale della Direzione Salute alla sottoscrizione dell'accordo e demanda agli uffici competenti gli adempimenti attuativi.